

N. 429

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 luglio 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D294/17

Roma, 10 luglio 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 marzo 2017.

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente schema di regolamento è adottato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che all'articolo 1, comma 160 ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in cui confluiscono le attuali risorse destinate ai suddetti contributi.

Suddetto Fondo, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sopravvenuta legge 26 ottobre 2016, n.198, è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre al Ministero dello sviluppo economico viene successivamente assegnata la quota di risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il comma 163 della sopracitata legge n.208 ha disposto che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

In virtù della modifica normativa sopraggiunta è pertanto da intendersi che il regolamento di cui al comma 163 disciplinerà l'erogazione delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui sopra ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della suddetta legge n.198, nonché dello stanziamento disponibile nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2016 che in virtù del comma 3 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n.198 viene mantenuto nel bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione contribuisce a promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione. A tale logica risponde anche la confluenza disposta dal citato comma 160, di una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

Con il presente schema di regolamento, coerentemente alla normativa citata, s'intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti, da un lato, a superare le criticità emerse dall'attuazione della disciplina legislativa e regolamentare previgente che non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, e dall'altro, a premiare i soggetti che investono nell'attività editoriale di qualità, anche mediante l'impiego di dipendenti e giornalisti qualificati e l'utilizzo di tecnologie innovative, anche la fine di scoraggiare la mera occupazione di spazio frequenziale.

L'impostazione di tale riforma è, peraltro, coerente con il nuovo quadro regolatorio del settore, che con il passaggio dall'analogico al digitale si caratterizza per la separazione tra l'attività di operatore



di rete e quella di fornitore di contenuti e/o servizi di media audiovisivi.

Anche sotto il profilo procedurale, il provvedimento in parola interviene in una logica semplificatoria:

- a) eliminando le precedenti graduatorie regionali stilate dai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) e introducendo una graduatoria unica a livello nazionale;
- b) riducendo i tempi dell'iter procedurale anche attraverso l'eliminazione della necessità di acquisire documentazione da altre Pubbliche Amministrazioni e individuando solo nel Ministero dello sviluppo economico l'Amministrazione responsabile della graduatoria finale;
- c) semplificando la procedura per la domanda e la valutazione delle istanze, anche grazie all'intervento della dematerializzazione dei documenti e l'informatizzazione dell'iter procedurale;

Il Regolamento, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 208 del 2015, che ha previsto una nuova disciplina dei contributi per il sostegno alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, è conforme alla disciplina comunitaria sulla concorrenza.

Per quanto riguarda il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si ritiene che il regime di sostegno pubblico all'emittenza radio-televisiva locale non si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per le seguenti argomentazioni.

Preliminarmente si evidenzia che il regolamento non introduce nuove misure di sostegno pubblico, ma si limita a ridisciplinare con nuovi criteri il sostegno all'emittenza radio-televisiva locale già previsto dalla legge n. 448 del 1998, le cui disposizioni della legge e quelle emanate con i successivi regolamenti di attuazione non sono state in passato notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, né risulta peraltro pervenuta alcuna contestazione al riguardo.

Nel merito va considerato che risulta assente - nella normativa di sostegno alle emittenti locali - un profilo essenziale per la qualificazione di una misura di sostegno quale aiuto di Stato, e cioè l'effetto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi: l'offerta dell'informazione, particolarmente a livello locale (cui il presente regolamento si riferisce), è infatti fortemente legata al territorio, sia in termini di congruità del servizio rispetto alla domanda espressa dal bacino di utenza, sia per quanto riguarda la lingua; in sostanza, si tratta di un mercato con caratteristiche peculiari, legate alla territorialità ed a fattori linguistici, in cui non è presente (e non è ragionevolmente ipotizzabile) una situazione di concorrenza a livello europeo. Di conseguenza, non sembra che la misura di sostegno in argomento possa spiegare alcun effetto distorsivo della concorrenza nel predetto ambito.

Nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 luglio 2016 si evidenzia a tale riguardo, che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura può avere un impatto prettamente locale e, di conseguenza, non determinare alcuna conseguenza negativa sugli scambi tra SM.



In assenza del predetto profilo distorsivo, non sembra che le provvidenze in argomento possano essere qualificate come aiuti di Stato, anche perché risulta che per tale qualificazione la misura di sostegno debba necessariamente rispondere a tutti i profili previsti dal citato articolo 107 del TFUE, come chiarito anche nel Vademecum sulle norme europee applicabili in materia di aiuti di Stato pubblicato dalla Commissione Europea il 30 settembre 2008.

Peraltro, anche la Commissione europea ha già avuto modo di escludere la ricorrenza della fattispecie dell'aiuto di Stato nel caso di misure a vantaggio di mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici o linguistici, hanno un pubblico limitato territorialmente circoscritto e localizzato (decisione n. 257/2007 sulle sovvenzioni teatrali nel paese Basco; decisione n. 458/2004 sul sostegno in favore di Spacio Editoria Andaluza Holding SL.).

Va infine considerato da un lato la particolare caratteristica del mercato delle emittenti radiotelevisive che, per sua natura, è un mercato ristretto al numero delle frequenze disponibili, nonché sul piano fattuale l'assenza o l'irrilevanza di una domanda proveniente da operatori esteri quale ulteriore segnale della natura strettamente localizzata del mercato dell'emittenza radio televisiva locale italiana e della scarsa incidenza sugli investimenti di settore provenienti da altri Stati membri.

Il presente schema di Regolamento si compone di 11 articoli e 2 tabelle allegate.

L'Articolo 1 (*Oggetto*) definisce l'ambito di intervento regolatorio, in linea con la richiamata disposizione di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rinviando per la individuazione di "emittenti televisive e radiofoniche locali" al successivo Articolo 3.

L'Articolo 2 (*Criteri di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione*) definisce, al comma 1, i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili nella misura dell'85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per quelli spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. Nell'ambito di queste quote percentuali sono assicurate due riserve, rispettivamente del 4 per cento per le emittenti televisive aventi carattere comunitario e del 25 per cento per le emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario. Si fa presente che le emittenti a carattere comunitario trovano la loro definizione nell'articolo 2, comma 1, lett. n) e comma 1, lett. bb), punto 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR). Al comma 2, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa accantonare annualmente una somma fino al limite massimo dell'1 per cento per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti che si possano rendere necessarie a seguito di eventuali contenziosi. Al successivo comma 3 si specifica il meccanismo di recupero delle eventuali risorse accantonate ma non utilizzate, prevedendone la possibilità di riutilizzo attraverso riassegnazione nelle disponibilità del Fondo.

L'Articolo 3 (*Soggetti beneficiari*) individua i soggetti legittimati a presentare istanza per usufruire del sostegno economico di cui al presente provvedimento. Nello specifico si tratta di:

a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS. Si tratta della delibera dell'Autorità che ha approvato il



“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” contenuto nell’Allegato A alla suddetta Delibera, di cui è parte integrante. All’articolo 1, comma 1 lett. e) è definito il fornitore di servizi media come: “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione”, escludendo: “le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”. E’ specificato che tali soggetti possono beneficiare del contributo per marchi/palinessti diffusi con numerazione automatica (LCN) per ogni regione nelle quali operano;

b) emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che specifica i requisiti che le emittenti di radiodiffusione devono possedere per continuare legittimamente ad operare nell’esercizio dell’attività, nelle more dell’adozione da parte dell’AgCom del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Si specifica, inoltre, che devono altresì essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dettati per le concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica;

c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AgCom n. 664/09/CONS, allegato A, art. 3, una volta completata la fase di avvio dell’operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre.

d) le emittenti aventi carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per quanto riguarda quest’ultima categoria di emittenti, è specificato che ad esse si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dal successivo articolo 7. Viene fatta, comunque, salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 6, qualora valutino l’opportunità di concorrere insieme alle altre emittenti e non con la procedura e la quota di risorse finanziarie ad esse riservata.

L’Articolo 4 (Requisiti di ammissione) indica i requisiti che i soggetti beneficiari di cui all’art. 3 devono possedere al momento della domanda per poter accedere al sostegno finanziario previsto. I requisiti indicati per le emittenti televisive concernono:

- il numero di dipendenti e giornalisti, a tempo determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attività, rapportati alla popolazione relativa al territorio in cui trasmette l’emittente (bacino per il quale è autorizzata alle trasmissioni);

In sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda; a partire dal secondo anno viene preso in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti.

- rispetto del limite percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 e le 23 nell’anno precedente a quello di riferimento della domanda di contributo. Tale limite, inizialmente del 40 per cento per i primi due anni viene ridotto rispettivamente al 30 per cento e al 20 per cento nel terzo e nel quarto anno successivi alla prima applicazione del Regolamento;



- adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”.
- che nei marchi/palinesesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

Per le emittenti radiofoniche, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti, pari a due, e giornalisti (uno).

Per tutti i soggetti beneficiari il comma 3 prevede la non ammissibilità per coloro che abbiano reso dichiarazioni non veritiere negli ultimi due anni nell'ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo. Qualora si tratti di soggetti che sono anche operatori di rete locale, pur se in regime di separazione contabile, l'inammissibilità al contributo viene rilevata anche in caso di non regolare versamento dei relativi contributi annuali e diritti amministrativi al Ministero.

L'Articolo 5 (*Procedura per l'erogazione dei contributi*) indica gli elementi e la fasi della procedura di presentazione della domanda di ammissione al contributo che saranno validi per la formazione di ciascuna graduatoria annuale.

Viene, pertanto, previsto che entro il 28 febbraio di ciascun anno, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nelle quali operano per ogni marchio/palinesesto per il quale richiedono il contributo e pertanto è consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente, distintamente per ciascun marchio/palinesesto.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare. Tuttavia, poiché con riferimento alle domande da presentare nel corso del 2017 per i contributi relativi al 2016, il termine ordinario inserito nello schema di DPR (comma 1 art. 5) - 28 febbraio - è superato, è stata prevista una disposizione transitoria per disciplinare con il medesimo DM, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di richiesta dei contributi relativi all'anno 2016.

Il Ministero procede all'istruttoria delle domande e pubblica sul sito web l'elenco provvisorio dei soggetti ammessi a contributo con i relativi importi.

E' poi disposto un tempo massimo di trenta giorni, entro il quale i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti e presentare eventualmente *on line* istanza di riammissione. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero previo riesame approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e lo pubblica sul sito web.

Il comma 6 prevede che il Ministero provvede entro i successivi sessanta giorni alla successiva liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione con possibilità prevista al comma 7, di compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Sono altresì disciplinate le modalità di controllo ed è prevista la comunicazione al richiedente in



caso di non ammissibilità della domanda o di revoca del contributo.

In merito ai controlli previsti dal comma 8 il Ministro effettuerà controlli a campione avvalendosi della consueta collaborazione degli organismi previsti a legislazione vigente (Enti previdenziali per la verifica dei dati dei dipendenti) oltre alle verifiche d'ufficio su dati ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

L'Articolo 6 (*Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi*) definisce alcuni criteri di ordine generale utilizzati dal Ministero per stabilire i punteggi ai fini delle relative graduatorie. Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore ed il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono indicati i seguenti criteri:

- a) numero medio di dipendenti occupati;
- b) numero medio di giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinessto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicitari;

Per entrambe le categorie, sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato.

- c) per le emittenti televisive, media ponderata degli indici di ascolto medio e del numero dei contatti calcolati per il singolo marchio indicato nella domanda rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- d) per le emittenti radiofoniche, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali. Tale criterio potrà essere sostituito da un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, qualora operativo;
- e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali.

Il comma 2 prevede i criteri di ripartizione del contributo per tipologia di soggetti beneficiari e le modalità di determinazione delle risorse risultanti mediante rinvio a quanto previsto dalla tabella 1 che individua le aree e le aliquote.

Il comma 3 dispone che, dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente.

Il comma 4 prevede invece una maggiorazione del 15% del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle cd. regioni della convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il comma 5 stabilisce che la valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegato che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire.



L' Articolo 7 (*Emittenti a carattere comunitario*) introduce una disciplina particolare per le emittenti a carattere comunitario come definite dall'art. 3, lett. d). Viene stabilito che con il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 2 dell'articolo 5, verranno fissati i punteggi da assegnare esclusivamente sulla base di parametri relativi a dipendenti e giornalisti occupati, considerando la ripartizione del 50% delle risorse economiche disponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi.

Il comma 2 prevede che al termine della valutazione, punteggi e importi dei contributi sono riportati in modo separato all'interno dell'elenco di cui all'articolo 5.

L' Articolo 8 (*Revoca dei contributi*) detta la disciplina della revoca del contributo concesso. Esso prevede che il Ministero possa disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti dagli articoli 3 e 4.

Il comma 2 dispone che la revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.

L' Articolo 9 (*Abrogazioni*) individua i due regolamenti attuativi delle previgente disciplina normativa in materia di contributi di sostegno all'emittenza radiofoniche e televisive locale da considerarsi abrogati. Si ricorda infatti che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme legislative primarie di tale disciplina ed in particolare le seguenti disposizioni:

- a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388;
- c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Articolo 10 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

L'Articolo 11 reca le disposizioni sulla pubblicazione e l'entrata in vigore dell'atto.

La tabella 1 stabilisce per ciascuna area i criteri applicativi di valutazione per la determinazione del relativo punteggio sulla base dei requisiti previsti dall'art. 6.

La tabella 2 prevede i punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'art. 6 del Regolamento e della Tabella 1 ai fini della formazione dell'elenco.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di regolamento è adottato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che all'articolo 1, comma 160 ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in cui confluiscono le attuali risorse destinate ai suddetti contributi.

Suddetto Fondo, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sopravvenuta legge 26 ottobre 2016, n.198, è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre al Ministero dello sviluppo economico viene successivamente assegnata la quota di risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il comma 163 della sopracitata legge n.208 ha disposto che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

In virtù della modifica normativa sopraggiunta è pertanto da intendersi che il regolamento di cui al comma 163 disciplinerà l'erogazione delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui sopra ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della suddetta legge n.198, nonché dello stanziamento disponibile nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2016 che in virtù del comma 3 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n.198 viene mantenuto nel bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione economicamente stabile contribuisce a promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione.

A tale logica risponde anche la confluenza disposta dal citato comma 160, di una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

Per quanto di interesse, ai fini della presente relazione, rilevano i contenuti dei seguenti articoli della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 160, primo periodo, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 198/2016 (con decorrenza dal 1° gennaio 2017), con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all'erario le quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, le quote sono quelle del 33% e del 50% per gli anni 2017 e 2018; tali quote sono destinate:

- a) all'ampliamento, sino ad euro 8.000, della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;



- b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013);

Il comma 161 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio.

Il comma 162 dispone che nel "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il comma 163 rinvia ad un regolamento di delegificazione (articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988) la definizione di criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e di procedure di erogazione delle risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse specificamente indicati.

Il comma 164 abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma 163, talune disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Nel predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono, a partire dall'esercizio finanziario 2017 le risorse iscritte nel capitolo 3125 del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale. Mentre per l'esercizio finanziario 2016 le risorse disponibili per la medesima finalità rimangono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in virtù del comma 3 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 2016, n.198.

Il prospetto riepilogativo contenuto nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 considera le norme come segue:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (c. 162)	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3
Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributi emittenti radiofoniche	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3



televisive locali (c. 162)									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Come rappresentato nella relazione tecnica alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le maggiori risorse disponibili potranno essere quantificate solo una volta acquisito all'erario l'effettivo gettito delle disposizioni concernenti il canone televisivo.

Gli stanziamenti previsti in bilancio sul capitolo 3125 destinati ai contributi oggetto del presente regolamento per l'anno 2016 sono i seguenti:

(milioni di euro)

2016
48,1

Per gli anni successivi gli importi saranno determinati dal DPCM di cui all'art. 1 comma 4 della legge 26 ottobre 2016 n. 198.

Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

La presente è stata per opera dell'Ufficio tecnico elettronico di cui è per gli
 ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al Decreto n. 2003 del 2005 ha
 avuto corso.

[Handwritten signature]

Il Ministro

L'INSTATANTE

Il Regolamento emanato dallo Stato

28 MAR 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



RELAZIONE AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Titolo: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI DI RIPARTO TRA I SOGGETTI BENEFICIARI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE

Referente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - UFFICIO LEGISLATIVO - E DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il presente schema di regolamento intende superare le criticità emerse dall'attuazione della disciplina legislativa e regolamentare previgente che non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, ed è finalizzato a premiare i soggetti che investono nell'attività editoriale di qualità, anche mediante l'impiego di dipendenti e giornalisti e l'utilizzo di tecnologie innovative, al fine di scoraggiare la mera occupazione di spazio frequenziale, introducendo nuovi criteri di riparto dei fondi e nuovi criteri di valutazione per la concessione dei benefici economici.

Il nuovo regolamento è diretto in particolare ad intervenire sulla procedura (attualmente burocratica e complessa), sul numero di soggetti beneficiari dei contributi e sull'assenza di criteri che impongono un vaglio adeguato dei requisiti necessari per la ricezione dei contributi.

A tale proposito il presente strumento normativo stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse.

Esso si basa su quattro principi: la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Inoltre si propone di evidenziare i soggetti che investono realmente nell'attività editoriale: su piano della qualità del lavoro editoriale e dell'offerta di un effettivo servizio di comunicazione a livello locale.

Si riporta nel seguito l'analisi del settore di riferimento.

IL SETTORE TV LOCALE

In Italia il settore delle TV locali risulta essere fortemente parcellizzato e composto principalmente da piccole imprese.

In base allo Studio Economico Televisivo privato italiano (22° edizione- Ottobre 2016) della Confindustria Radio Televisioni che riguarda le imprese televisive locali che depositano regolarmente i bilanci, ossia le società di capitale, risulta che nel 2014 i marchi (le emittenti) riferibili alle 428 Tv commerciali rilevate siano stati circa 2.140. Non sono incluse le tv locali a carattere comunitario (senza fine di lucro).

Nel periodo analogico erano circa 550 le emittenti locali in Italia che trasmettevano altrettanti 550 programmi sul territorio. Con il passaggio al digitale i programmi trasmessi dalle emittenti si sono notevolmente moltiplicati (inclusi i programmi +1 e le duplicazioni territoriali). Si tratta per lo più di programmi senza o con scarsa valenza editoriale che, a causa dell'elevato numero, concorrono ad evidenziare le carenze qualitative dell'intero comparto. Un comparto dove agli alti costi sostenuti per digitalizzare il segnale e agli investimenti ingenti anche per distribuire via web i prodotti giornalistici o creare web-tv ricevibili su tutti i dispositivi, si sono aggiunti ulteriori criticità: la forte concorrenza delle nuove offerte tematiche da parte dei grandi gruppi nazionali e internazionali; l'affermazione degli Over The Top - OTT (quali Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype) e il loro impatto su risorse, ascolti, investimenti pubblicitari; il perdurare della crisi economica che tocca in modo particolare le micro, piccole e medie imprese, tipici investitori delle TV e Radio Locali. Si può affermare quindi che per le TV Locali la digitalizzazione, pur rappresentando un'opportunità di modernizzazione, ha accentuato la parcellizzazione del settore, che stenta a trovare un suo assetto di sostenibilità e sviluppo.

Dall'analisi aggiornata agli ultimi bilanci disponibili (2014), riguardante le 352 aziende (l'81% del totale) che hanno depositato il bilancio e che esprimono una forza lavoro totale stimata di circa 3.600 dipendenti, di cui molti professionisti dell'informazione, risulta che i ricavi totali (pubblicitari e altri ricavi) delle società televisive locali ammontano a circa 356 milioni di euro. In particolare i ricavi pubblicitari ammontano a 266 milioni di euro mentre gli altri ricavi, ovvero le attività commerciali collaterali (extra televisive) e i contributi statali, si quantificano in circa 90 milioni di euro.

La suddivisione per classi di ricavi totali evidenzia come le 30 società appartenenti agli scaglioni sopra i 2,6 milioni di euro e rappresentanti il 9% del totale, producano 163 milioni di euro di ricavi, pari al 46% del totale. Si tratta di società con ricavi medi pari a circa 6 milioni di euro.

Anche a livello territoriale si evidenziano alcune concentrazioni delle imprese più strutturate. Le prime quattro regioni con un totale di 104 società di capitali attive e pari al 30% sul totale campione - Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Puglia - rappresentano da sole il 53,4% dei ricavi totali del comparto locale.

Con riferimento a tutte le 461 domande presentate dalle 369 società di richiesta di contributo per l'anno 2014 ai sensi della Legge 448/98, dai dati in possesso dell'Amministrazione, risulta:

- Fatturato medio totale del triennio 2011-2012-2013 pari a 291.820.799,87
- Le sedi legali dei soggetti che hanno presentato domanda sono dislocate nelle regioni come dal prospetto sotto riportato:

Regione sede Legale	Numero di domande 2014
ABRUZZO	11
BASILICATA	3
BOLZANO	2
CALABRIA	31
CAMPANIA	37
EMILIA ROMAGNA	18
FRIULI VENEZIA GIULIA	6
LAZIO	33
LIGURIA	11

LOMBARDIA	29
MARCHE	6
MOLISE	4
PIEMONTE	15
PUGLIA	38
SARDEGNA	7
SICILIA	60
TOSCANA	26
TRENTO	2
UMBRIA	8
VALLE D'AOSTA	1
VENETO	21

Con riferimento ai dati sull'ascolto del 2014 a confronto con gli analoghi del 2013, si riportano i dati aggregati del settore televisivo locale per i soggetti rilevati, espressi in percentuale di share sul totale del mercato televisivo nazionale:

TV LOCALI	N.	dati giorno		dati ore 20,30 - 22,29	
		2014	2013	2014	2013
	149	5,93%	6,74%	5,31%	5,75%

Relativamente al lavoro dipendente, nel 2014 le società televisive locali esaminate hanno speso 126 milioni di euro, in calo dell'11% circa rispetto all'anno precedente. Considerato il costo totale e valutato il costo medio teorico di 35 mila euro per dipendente nel comparto risultano quindi occupati 3.606 addetti diretti, con un costo medio di circa 360 mila euro (erano poco più di 380 nel 2013).

Il costo del personale ha una incidenza media sui ricavi totali del 35,4%, in crescita, anche se contenuta, rispetto al 2013 di 2,5 p.p. (32,9% nel 2013).

Il costo del personale pesa in misura maggiore nelle società con ricavi inferiori al milione di euro, dove raggiunge anche il 50% dei costi sostenuti nelle società con un ricavo tra i 250 e 500 mila euro. Un altro segnale dei problemi di sostenibilità delle imprese più piccole presenti sul territorio.

Le 71 società con ricavi superiori ai 2,6 milioni di euro, grazie alla razionalizzazione dei costi derivanti dai maggiori volumi di fatturato, presentano un rapporto tra costo del personale e ricavi decisamente più sostenibile. L'incidenza per queste imprese varia dal 27% al 29%. Le società che si collocano nelle classi centrali per totale fatturato (tra 1 e 2,6 milioni di euro) mostrano valori ancora elevati che incidono per più di un terzo.

Se si considerano i soli proventi da pubblicità (al netto quindi dei contributi e delle altre attività) come ricavi caratteristici dell'attività televisiva locale, l'incidenza del costo del lavoro passa dal 35,2% al 41,8% contro una media nazionale del settore televisivo privato (TV nazionali + TV locali, al netto dell'operatore pubblico Rai) del 13,9%.

Da questi indicatori appare evidente come senza il sostegno dei contributi dello Stato le TV Locali non potrebbero mantenere gli attuali livelli occupazionali e, di conseguenza, non potrebbero offrire i servizi di informazione sul territorio approntati dalle redazioni giornalistiche locali in virtù dei quali tali contributi vengano erogati.

IL SETTORE RADIO LOCALE

Anche il settore Radio locale risulta essere fortemente parcellizzato e composto principalmente da piccole imprese.

Dai dati a disposizione dell'Amministrazione risulta che al mese di Gennaio 2017 sono attive 1395 emittenti:

- 965 emittenti commerciali
 - 430 emittenti comunitarie (senza finalità di lucro)
- così suddivise sul territorio:

REGIONE	Numero emittenti
ABRUZZO	32
BASILICATA	26
CALABRIA	100
CAMPANIA	103
EMILIA ROMAGNA	64
FRIULI VENEZIA GIULIA	27
LAZIO	144
LIGURIA	22
LOMBARDIA	143
MARCHE	45
MOLISE	6
PIEMONTE	81
PUGLIA	141
SARDEGNA	58
SICILIA	211
TOSCANA	62
TRENTINO ALTO ADIGE	33
UMBRIA	20
VALLE D'AOSTA	5
VENETO	72
TOTALE	1395

Tali emittenti appartengono a 1100 soggetti (società, associazioni, fondazioni, etc...).

La domanda dei contributi ai sensi della Legge 448/2001 è stata presentata nel 2014 da 1100 emittenti radiofoniche locali. Queste emittenti hanno dichiarato in sede di presentazione della domanda una media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio 2012-2013 pari a 130.630.210,80 ed un numero di dipendenti totali applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda pari a circa 1870, con una predominanza di

occupati a tempo parziale (circa 990), circa 520 a tempo indeterminato, circa 300 giornalisti ed i restanti con contratti a tempo determinato ed apprendistato.

Uno Studio Economico del settore radiofonico in Italia della Confindustria Radio Televisioni, riguardante pertanto le emittenti commerciali costituite in società di capitali che sono obbligate a depositare regolarmente i bilanci, fornisce utili dati economici relativi al 2014.

Si tratta di 486 società radiofoniche locali (pari a 683 emittenti - marchi) di cui 407 hanno depositato il bilancio nel 2014.

I ricavi totali (pubblicitari e altri ricavi) delle società radiofoniche locali risultano pari a 130 milioni di euro, in calo di circa 25 milioni di euro (-15,9%). Il mercato radiofonico locale, più di quello nazionale, ha scontato l'impatto della crisi economica, soprattutto sul versante pubblicitario, che rappresenta circa l'80% del totale, ammontanti a 110 milioni di euro.

Dalla distribuzione dei ricavi totali emerge che il settore che è caratterizzato per lo più da "micro-imprese": sono 280 le società con ricavi inferiori a 250 mila euro pari al 70%. Nel 2014 la suddivisione per classi di ricavi mostra come le 26 società appartenenti agli scaglioni superiori al milione di euro (6% del totale) producano 52 milioni di euro di ricavi (oltre il 40% del totale).

Le prime cinque regioni - Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e Veneto - rappresentano da sole il 56% del totale ricavi registrato dall'intero comparto locale (73 milioni di euro).

In termini di forza lavoro il comparto radiofonico locale conta 1.471 dipendenti nel 2014, in calo rispetto agli anni precedenti (erano 1.714 nel 2013 e 1.800 circa nel 2011). Si registra anche una diminuzione del costo del personale che complessivamente passa da 43 milioni circa per l'intero comparto nel 2013 a 37 milioni di euro nel 2014 (-14%). Viceversa, il livello di incidenza dei costi del personale sui ricavi totali, che era in crescita negli ultimi anni, si mantiene attorno al 28% negli ultimi due anni. La stima si basa per le radio locali sul costo medio teorico di 25.000 euro (lordi) per dipendente.

Il presente intervento normativo è adottato ai sensi dell'articolo 1, Comma 163 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative"*.

L'articolo 1, comma 160 ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in cui confluiscono le attuali risorse destinate ai suddetti contributi. Detto Fondo era inizialmente previsto da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il suddetto Fondo, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sopravvenuta legge 26 ottobre 2016, n.198, è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre al Ministero dello sviluppo economico viene successivamente assegnata la quota di risorse del Fondo stesso destinata alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

In virtù della modifica normativa sopraggiunta è pertanto da intendersi che il regolamento di cui al

comma 163 disciplinerà l'erogazione delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui sopra, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n.198 del 2016, nonché dello stanziamento disponibile nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2016 che in virtù del comma 3 dell'articolo 10 della medesima legge 26 ottobre 2016, n.198 viene mantenuto nel bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione economicamente stabile contribuisce a promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione.

A tale logica risponde anche la confluenza disposta dal citato comma 160, di una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

Il provvedimento recepisce gli obiettivi indicati dal legislatore nella legge di stabilità 2016 e fa in modo che le risorse pubbliche siano indirizzate selettivamente sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d'impresa. Ciò al fine di promuovere "il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative."

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

Obiettivi da perseguire con l'intervento regolamentare:

Nel breve periodo si intende superare la disciplina previgente che non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico.

In particolare, si intende perseguire una semplificazione e di un efficientamento delle procedure di individuazione dei beneficiari dei contributi previsti:

- eliminare le precedenti fasi istruttorie affidate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) che si concludevano con la redazione e approvazione di graduatorie su base regionale e di un successivo decreto ministeriale di riparto delle risorse tra le regioni, introducendo invece una graduatoria unica a livello nazionale sulla base di una procedura istruttoria di esame delle domande condotta dal Ministero dello sviluppo economico;
- ridurre i tempi dell'iter procedurale anche attraverso l'eliminazione della necessità di acquisire documentazione da altre Pubbliche Amministrazioni e individuando solo nel Ministero dello sviluppo economico l'Amministrazione responsabile dell'esame istruttorio, della predisposizione delle graduatorie dei soggetti ammessi e della conseguente liquidazione dei contributi;
- semplificare la procedura per la domanda e la valutazione delle istanze, anche grazie all'intervento della dematerializzazione dei documenti e l'informatizzazione dell'iter procedurale;

Considerato che, a seguito del processo di digitalizzazione del segnale trasmissivo, l'emittenza televisiva locale appare sovradimensionata per numero di operatori e canali a scapito della qualità dei servizi offerti e della sostenibilità dell'intero comparto, nel medio periodo il provvedimento intende favorire il processo di riassetto del settore, facilitando una razionalizzazione dell'offerta ed il sostegno per solo quelle aziende che veramente fanno impresa, promuovendo progetti di informazione e di comunicazione delle realtà locali. Persegue quindi l'obiettivo di ridurre lo spazio destinato alle televendite, accrescere per contro lo spazio destinato alla informazione, al fine di scoraggiare la mera occupazione di spazio frequenziale e accrescere l'audience delle televisioni e della radio locali e di conseguenza favorire l'incremento degli introiti dovuti alla vendita di spazi pubblicitari.

Nel lungo periodo, l'obiettivo perseguito riguarda una più efficace affermazione del pluralismo dell'informazione nei settori radiotelevisivi a livello locale che assicuri una più diffusa articolazione sul territorio nazionale con una maggiore dedizione agli aspetti qualitativi, da parte di soggetti adeguatamente strutturati, con capacità di investimento, differenziazione nei contenuti dell'offerta informativa, stabilità economica ed occupazionale. La nuova normativa intende quindi attivare un volano per l'economia del mercato radio televisivo locale, favorire l'aumento della competitività nel settore premiando i soggetti che investono nell'attività editoriale di qualità anche mediante l'impiego di dipendenti/giornalisti qualificati e di tecnologie innovative.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Per gli obiettivi operativi più immediati (riduzione dei tempi di conclusione e semplificazione dei procedimenti di concessione del contributo annuale) potranno essere utilizzati come indicatori, il numero delle domande accolte e di quelle respinte sul numero annuo delle domande presentate, i tempi di lavorazione rispetto al periodo precedente, i contributi erogati rispetto al numero delle domande risultate accoglibili.

Con riferimento agli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori gli indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare l'andamento dell'utilizzo delle risorse erogate.

In particolare:

- Incrementi degli indici di ascolto rispetto alla fase antecedente la richiesta di contributo;
- Incrementi dell'incidenza del fatturato pubblicitario sul totale delle entrate rispetto al periodo precedente.
- Incremento del numero di giornalisti impiegati sul totale dei dipendenti.
- Incremento degli investimenti per tecnologie innovative in ragione di anno rispetto all'anno precedente.

Detti indicatori che permetteranno di valutare gli effetti positivi delle innovazioni introdotte con il regolamento in oggetto, elaborate anche per superare le criticità evidenziate dalla Corte dei conti nell'indagine conoscitiva che ha avuto ad oggetto la gestione delle misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (deliberazione 28 dicembre 2015, n.13/2015/G).

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono le Emittenti televisive e radiofoniche operanti in ambito locale: attualmente i beneficiari dei contributi annuali risultano in media rispettivamente 450 per le emittenti televisive e 950 per quelle radiofoniche.

Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:

- i) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per uno o più marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
- ii) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, commi 2bis e 2ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- iii) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, art. 3, comma 12.

Sono destinatari indiretti della regolamentazione, gli utenti dei servizi radiotelevisivi interessati e i dicasteri coinvolti (principalmente, il MISE) nell'attività provvedimentale richiesta dalla regolamentazione in oggetto.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il 9 maggio 2016 sono state pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le linee guida del nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi alle tv e radio locali.

I soggetti interessati (4 associazioni nazionali di rappresentanza della categoria, 3 tra sindacati e federazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori del settore e circa 20 contributi pervenuti da parte di emittenti televisive e radiofoniche) hanno partecipato alla consultazione fornendo osservazioni entro il termine previsto del 3 giugno.

Si riportano di seguito i principali contributi forniti dalle due principali Associazioni e Federazioni operanti nel settore radio televisivo.

Con riferimento ai soggetti beneficiari alle risorse disponibili e loro ripartizione è stato espresso parere favorevole relativamente alla ripartizione del fondo tra i fornitori locali di contenuti televisivi e radiofonici, secondo quote percentuali, rispettivamente, dell'85% e del 15% e all'accantonamento di una quota fino al massimo dell'1% del totale per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.

Sono state altresì proposte una serie di modifiche:

- Possibilità di presentare da parte dei titolari di autorizzazione per fornitura di servizi media audiovisiva per ogni singolo marchio/palinsesto diffuso con numerazione automatica (LCN);
- Opportunità di includere i titolari di autorizzazione per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica solo quando le trasmissioni radiofoniche digitali terrestri siano possibili sull'intero territorio nazionale;
- Con riferimento alla quota percentuale da riservare ai soggetti aventi carattere comunitario è stata proposta una percentuale fino al 2% delle risorse disponibili.

Con riferimento ai requisiti di ammissione sono stati espressi i seguenti pareri e proposte:

- Opportunità di definire il requisito di ammissione relativo al personale dipendente nel regolamento e non nel bando e che lo stesso abbia valenza almeno quinquennale. Inoltre non è stata condivisa la soglia sui dipendenti definita in base alla numerosità della popolazione della regione senza tenere conto delle diverse situazioni economiche presenti nelle diverse regioni.
- Utilità che il requisito relativo al numero minimo dei dipendenti debba essere posseduto all'atto della presentazione della domanda e come media per tutto l'anno di competenza del contributo al fine di evitare casi di aumenti di assunzioni di dipendenti collocati nelle emittenti in concomitanza con la presentazione della domanda e successivamente eliminati, come già avvenuto in alcuni casi con precedente regolamento L. 448. Inoltre risulta indispensabile chiarire che il numero minimo dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere posseduto per ogni marchio/programma per il quale si intende presentare domanda e per ogni regione oggetto della domanda.”
- Opportunità di comprendere nel calcolo del numero dei dipendenti, i lavoratori part time a tempo indeterminato con orario di lavoro di almeno il 50% in ragione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale ed i lavoratori in cassa integrazione e con contratti di solidarietà tenendo conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda. Con

riferimento al numero minimo dei giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato è stato proposto un numero pari a 4 dei quali almeno 3 professionisti per ogni marchio/programma e per ogni regione per i quali si intende presentare domanda.

Con riferimento al punto in cui si richiede come requisito di ammissione che non abbiano, nei propri palinsesti (secondo quanto depositato al Ministero in sede di autorizzazione e in successive variazioni), più del 10% di programmi di televendite, di giochi e di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7 e le 23, è stata proposta la seguente formulazione: "che non abbiano trasmesso, nell'ambito del marchio/palinsesto per il quale viene presentata domanda, nell'anno precedente a quello a cui è riferito il contributo, televendite dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e per più di 8 ore giornaliere dalle ore 7.00 alle ore 19.00."

Nella motivazione di questa proposta di riformulazione del punto ii) del testo ministeriale si legge: "l'inserimento nel Regolamento di tale norma è in contrasto con quanto definito dal regolamento AGCOM 26/10/2001 (Delibera n. 538 /01/CSP e successive modifiche). Infatti il testo proposto dal Ministero consentirebbe ai FSMA che presentano domanda, la diffusione di 96 minuti giornalieri di programmi di giochi e cartomanzia da sempre proibiti in tali fasce orarie, concedendo tale facoltà ad emittenti che percependo i contributi dovrebbero svolgere un ruolo di pubblica utilità. Non si ritiene utile, tanto più in una fase in cui il regolamento dovrebbe rappresentare una svolta verso una riforma di sistema di tipo premiale nei confronti delle vere aziende, consentire il ritorno di programmazioni unanimemente". Altre associazioni di categoria hanno affermata la non condivisione di tale proposizione per i seguenti motivi: i programmi di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7.00 e le 23.00 sono vietati e che pertanto relativamente agli stessi non debba essere prevista alcuna percentuale di programmazione inoltre si ritiene che, ai fini dei requisiti di ammissione ai contributi, le emittenti non debbano avere nei propri palinsesti più del 40% di programmi di televendite (queste ultime rappresentano, infatti, un elemento imprescindibile della programmazione delle tv locali)."

Nei contributi ricevuti è stato proposto l'inserimento di ulteriori punti tra i requisiti di ammissione, in particolare:

- Che aderiscono al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili – approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002- e al "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002. Il richiamo ai suddetti Codici di autoregolamentazione - contenenti obblighi di non trasmissione - sottoscritti spontaneamente dalle emittenti locali in quanto riferiti a trasmissioni potenzialmente nocive per l'utenza minorile in determinate fasce orarie, si collega alla riformulazione del precedente punto 18. ii) ed è inserito per assicurare il coordinamento formale con la normativa vigente;

- Che siano titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi nella regione in cui presentano domanda. Queste possono presentare una domanda per ogni regione per la quale sono in possesso del titolo autorizzativo e della relativa numerazione LCN, solo nel caso in cui per ogni singola regione per la quale presentano domanda siano in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, sulla base della ripartizione del proprio personale dipendente. Esse saranno classificate nell'unica graduatoria nazionale con una posizione per ogni domanda presentata relativamente al singolo bacino regionale. L'Associazione ha motivato in quanto un soggetto che serve più bacini regionali deve poter concorrere su più bacini qualora soddisfatti i requisiti - per ogni bacino - distribuendo (senza sovrapposizioni) il personale sui vari bacini a libera scelta, coerentemente con quanto previsto e dichiarato nei bandi per FSMA;

- Che stiano sostenendo e abbiano sostenuto, nell'anno di competenza della domanda, un costo del personale dipendente di almeno: Euro 450.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 a), Euro 380.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 b), Euro 320.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 c). Tali requisiti sono riferiti al singolo marchio /palinsesto e per ogni singola regione per la quale si richiede l'ammissione alla procedura. Secondo l'Associazione, La modifica è finalizzata ad introdurre fra i requisiti di ammissione quello relativo al costo del personale. Infatti è indispensabile che il personale assunto, sia esso di tipo giornalistico che tecnico sia inquadrato secondo il contratto di lavoro del settore e che i costi riportati nel bilancio siano coerenti (congrui) con quelli previsti dal contratto applicato.
- Che utilizzino numerazione LCN riservata alle TV Locali;
- Che abbiano copertura in tecnica digitale terrestre di non oltre il 50% della popolazione italiana;
- Che forniscano nella domanda dati e informazioni che, pena l'esclusione dalla graduatoria; dovranno essere certificati da società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob;
- Che possiedano, per il primo anno, un proprio sito Internet/portale con diffusione del marchio/palinsesto in streaming e l'accesso ad un magazzino con ricerca dei servizi giornalistici e programmi del FSMA, accessibile anche in mobilità.

Con riferimento alle procedure per l'erogazione dei contributi sono state formulate le seguenti proposte di modifica e osservazioni:

Ai fini della semplificazione, nonché, per una maggiore efficienza amministrativa, il regolamento debba prevedere l'indicazione del termine entro il quale, ogni anno, tutte le imprese televisive e radiofoniche interessate siano tenute a presentare la domanda di riconoscimento dei contributi.

In tal modo non sarà necessaria l'emanazione di un bando annuale (si veda, al riguardo, l'attuale Regolamento per il riconoscimento dei contributi alle imprese radiofoniche locali di cui al DM 1° ottobre 2002, n. 225 che non prevede bandi annuali, bensì la data fissa del 30 ottobre di ogni anno per la presentazione delle domande di riconoscimento dei contributi);

Nelle linee guida il Ministero ha indicato, nella procedura di presentazione della domanda, per i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di presentare una domanda per ogni regione nella quale operano. La proposta di modifica prevede invece che per "i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto con il quale intendono partecipare alla procedura." Secondo l'Associazione proponente la modifica è finalizzata a ribadire che non si possono percepire i contributi se non attraverso il possesso di determinati requisiti e che tali requisiti debbono essere posseduti da ogni marchio partecipante alla procedura e per ogni singola regione per la quale si intende partecipare. Anche un'altra associazione ha evidenziato che "le Linee guida, pur prevedendo una graduatoria unica nazionale sia per il settore tv, sia per il settore radio (punto 8 e 27 delle Linee guida), fanno riferimento alla possibilità, per tutte le emittenti che intendano beneficiare dei contributi, di presentare una domanda per ogni regione nella quale operano (punto 22 delle Linee guida). Si tratta tuttavia di comprendere (non essendo la circostanza disciplinata dalle Linee guida) come vengano valutati i requisiti di ammissibilità e come trovino collocazione, nella graduatoria unica nazionale, le eventuali diverse domande regionali presentate da uno stesso soggetto."

Con riferimento all'approvazione dell'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti e pubblicazione sul sito web è stata osservato che "occorre

considerare che realizzando una graduatoria unica nazionale, in mancanza di puntuali correttivi, finirebbero per trovare collocazione utile nella stessa, per lo più, emittenti delle regioni economicamente più avanzate, in violazione dei principi di pluralismo ai quali si richiama espressamente la normativa in materia.”

Con riferimento ai criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi sono state formulate le seguenti proposte di modifica e osservazioni:

Con riferimento al criterio proposto: “numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato)”.

Un’Associazione ha proposto di considerare solo i dipendenti a tempo indeterminato e che tali dipendenti siano effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto e la regione oggetto di domanda distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell’impegno contrattuale. Per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà si dovrà tener conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part – time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato).

Un’altra Associazione ha proposto invece di considerare, vista la “peculiarità delle imprese del settore radiotelevisivo che necessitano di personale artistico (presentatori, annunciatori, dj, vj, etc.) solo per alcune ore al giorno, e solo per periodi limitati nel tempo e tenendo conto che i rapporti di lavoro con tali figure non possono più essere disciplinati da contratti di collaborazione (soppressi dal cosiddetto job-act), si ritiene che debbano essere considerati, ai fini della valutazione delle domande di contributo, anche i lavoratori dipendenti part-time con orario di lavoro inferiore al 50%.”

Inoltre, “in considerazione che i contratti di apprendistato rappresentano un volano per lo sviluppo dell’occupazione si ritiene che gli apprendisti debbano essere considerati, ai fini della valutazione delle domande di contributo, seppure prevedendo un punteggio inferiore;”

In merito al criterio e parametro: “numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPGI;”

Con riferimento a questo punto, un’Associazione ha proposto come sopra di considerare solo il i dipendenti giornalisti con contratti a tempo indeterminato “...iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPGI oppure per i pubblicisti che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come richiamate dalla legge 388/2000 hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione previdenziale presso l’INPS, effettivamente applicati all’attività di fornitori di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto e la regione oggetto di domanda distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell’impegno contrattuale. Per quanto riguarda la valutazione dei giornalisti in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà valgono le modalità di cui sopra.

L’Associazione ritiene necessario che “i contributi pubblici debbano scoraggiare ogni forma di precariato praticata attraverso l’utilizzo dei contratti a termine, per tale motivo si richiede che vengano presi in considerazione solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre le modifiche apportate ai sopraindicati punti a) e b) relative ai dipendenti si propongono di definire

miglio i parametri di valutazione sopraindicati, evitando, tra l'altro, da un lato sovrapposizioni del contributo con altre forme di sostegno (cassa integrazione e/o solidarietà).”

Altre associazioni propongono invece di considerare e valorizzare ulteriormente nuove figure professionali che svolgono attività innovative connesse a internet e social network tipo: i webmaster, blog manager, social-manager;

Relativamente al criterio e parametro: “Con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio ponderato con il numero dei contatti, secondo le rilevazioni fornite da AUDITEL relativamente all'anno precedente al bando.”

Un'Associazione non concorda con questa proposizione suggerendo la seguente modifica: “Con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio (am) rilevati da Auditel, realizzati nell'anno precedente relativi al marchio/palinesesto in ogni singola regione oggetto di domanda.” Le motivazioni si propongono di introdurre il criterio dell'ascolto medio “AM” (per definizione “Ascolto Medio” = Numero medio di telespettatori in ogni minuto dell'intervallo di tempo considerato) che costituisce il criterio universalmente accettato dal mercato per la valutazione degli ascolti e, in quanto media, è già un dato ponderato. Il numero dei contatti netti “CO” (per definizione “Contatti Netti” = Numero di telespettatori, differenti tra loro, presenti per almeno 1 minuto nell'intervallo di tempo considerato) è ovviamente anche in funzione del territorio coperto e registra anche il c.d. “zapping”. Una ponderazione dell'ascolto con il numero di contatti premierebbe le emittenti operanti in bacini con maggior popolazione. Gli “ascolti televisivi” rilevati sono universalmente espressi in “am” ascolti medi della fascia presa in considerazione, tale dato è quello utilizzato per definire l'ascolto della rete o di un singolo programma e quindi del suo gradimento. Il numero di contatti non appare invece significativo in quanto esso è la somma dei singoli ascoltatori che sono “transitati” sul programma nell'arco di tempo considerato (c.d. zapping). Tale dato quindi non appare in alcun modo significativo in quanto non definisce il numero dei telespettatori che hanno guardato il programma nell'arco di tempo considerato, ma somma tutti coloro che ne sono “entrati ed usciti”. Occorre sottolineare che il periodo preso in esame - un anno - garantisce appieno l'attendibilità dello stesso. Peraltro risulta di difficile comprensione il significato delle parole “indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti” e quale tipo di indice di ascolto o tanto più di gradimento possa rappresentare.

Per il criterio e parametro: “Con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, in assenza di un sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo.”

Un'Associazione ha manifestato perplessità circa “l'opportunità del criterio dei ricavi per spazi pubblicitari radiofonici (peraltro svincolati dal bilancio di esercizio e dalla dichiarazione fiscale),” evidenzia “che la produzione delle copie dei bonifici di pagamento delle fatture quietanzate relative alla vendita di spazi pubblicitari radiofonici non appare possibile in quanto, in molti casi, il pagamento di tali fatture avviene con mezzi diversi dal bonifico (es. assegno bancario, assegno circolare, ricevuta bancaria, etc.), inoltre, l'attestazione di un professionista (revisore), per i soggetti privi di collegio sindacale (o di sindaco unico), rappresenterebbe un costo rilevante in quanto l'attestatore dovrebbe sottoporre (a posteriori) a revisione l'intera contabilità aziendale.”

Con riferimento al seguente criterio e parametro: “Totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo ovvero il possesso di determinate caratteristiche tecnologiche secondo quanto stabilito nel bando annuale.”

Un'Associazione non concorda e propone l'eliminazione della lettera e) così come formulata dal

Mise.

Secondo l'Associazione, "la nuova norma si propone quindi di favorire l'adozione di ulteriori criteri oggettivi, verificabili, non manipolabili al fine di evitare fattori di difficile controllo (valga per tutti il criterio del fatturato adottato nell'attuale regolamento relativo ai contributi ex. Legge 448/98). Si ritiene infatti che la dichiarazione resa da professionista iscritto a generico albo presente nel testo delle linee guida non offra sufficiente garanzia".

Sullo stesso argomento invece un'altra Associazione propone di valutare, oltre ai costi per tecnologie innovative, anche i costi di ricerca e di sviluppo di software per l'attività dell'emittente.

Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell'ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali: i) - ii) - iii).

Un'Associazione non condivide quanto contenuto nei seguenti parametri, proponendo per il punto i), criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale pari al 50% della somma stanziata. Non è condivisa la maggiorazione del 10% assegnata ai FSMA che occupano un numero maggiore di dipendenti e giornalisti rispetto a quanto definito in quanto chi ha alle proprie dipendenze il maggior numero di dipendenti tecnici e giornalisti avrà già un riconoscimento dato da un punteggio più alto.

Inoltre nel motivare tale proposta non si condivide la previsione che dal secondo anno di applicazione del Regolamento, venga riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell'anno precedente a quello di spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall'altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all'anno precedente. L'associazione "ritiene che tale ipotesi, distorsiva ed illogica, finirebbe per penalizzare (anziché premiare) coloro che per tutti questi anni hanno investito garantendo occupazione."

La stessa associazione non condivide quanto contenuto nelle linee guida per il punto ii), per i criteri indicati ai punti c) e d) che prevede fino al 40% del punteggio complessivo. È proposta per i criteri indicati al punto c), una percentuale del 50% della somma stanziata. Secondo l'Associazione l'indice di ascolto è un elemento fondamentale per misurare il gradimento della televisione e la qualità dei programmi trasmessi.

Mentre per il criterio indicato al punto e) si richiede la soppressione dovuta alla eliminazione del punto 29 lettera e).

Le linee guida prevedono, in fase di prima applicazione, che l'indice di ascolto Auditel abbia un peso del 10% del punteggio complessivo e, di conseguenza, gli altri limiti di punteggio sono proporzionalmente incrementati.

Un'associazione ha osservato la non condivisione di tale punto chiedendone la soppressione.

Le linee guida riconoscono una maggiorazione del 15% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione Europea. Tale maggiorazione non è condivisa in tali termini proponendo una maggiorazione del solo 5%.

Con riferimento alle emittenti a carattere comunitario tra le proposte ricevute si chiede di tener conto delle relative peculiarità (attività svolta da soggetti aventi natura giuridica no-profit), e che pertanto la quota di contributi destinati alla stessa (sia nel settore radio, sia nel settore tv) debba essere attribuita per il 50% in parti uguali tra gli aventi titolo e per l'altro 50% in base ad una graduatoria determinata con riferimento ai dipendenti relativi e valorizzando, tra gli stessi, i dipendenti giornalisti.

E' stato anche sottolineato come nelle Linee Guida per l'elaborazione del regolamento, siano

assenti alcuni elementi sostanziali rimarcati dalla Corte dei Conti nella sua Deliberazione 28 Dicembre 2015, n. 13/12/2015, in particolare:

- “la disciplina... non prevede una finalizzazione dei contributi diversa dal mero sostegno economico alla gestione delle emittenti”;
- “...la necessità, insita nelle regole che presiedono alla concessione dei contributi (art.12, L. n. 241/1990), che i benefici economici abbiano una specifica finalizzazione”
- “...la esposizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche...”

Si ritiene quindi che tale finalizzazione possa consistere in un prefissato obbligo di produzione informativa e parallelamente in una limitazione alla trasmissione di programmi di pubblicità redazionale.

Pertanto si chiede l'introduzione di una norma che obblighi i FSMA utilmente collocati in graduatoria, pena l'impossibilità di accesso ai contributi degli anni successivi, ad impegnarsi a:

- Produrre almeno 2 ore al giorno e almeno 12 ore settimanali di propri programmi informativi su avvenimenti politici, sportivi, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari che riguardano il territorio per il quale il FSMA ha presentato domanda;
- Sottoporre il proprio bilancio a certificazione (dal primo anno dell'ammissione in graduatoria) da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob, completo di nota integrativa con rendicontazione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche;
- Investire almeno il 5% della somma percepita nello studio, sviluppo ed utilizzo di tecnologie innovative esponendo il dettaglio di tale investimento nella nota integrativa del bilancio della società;
- A non trasmettere, nell'ambito del marchio/programma per il quale si è percepito il contributo, televendite dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e per più di 8 ore giornaliere dalle 07.00 alle 19.00.

Inoltre si ritiene che il regolamento debba prevedere, come proposto al punto 18. viii), una norma che imponga, pena l'esclusione dalla graduatoria, che la domanda ed i dati/elementi in essa contenuti siano certificati da società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob.

E' stato infine richiesto di inserire la previsione, a garanzia del pluralismo e della concorrenza, di un tetto massimo di contribuzione per ogni singola società (indipendentemente dai marchi/palinessti partecipanti alla procedura di riconoscimento dei contributi).

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Si tratta di un intervento dovuto per dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto la riforma della normativa relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

E' stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua perché risulta necessario attuare le prescrizioni normative dell'art. 1, comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per dare seguito alle prescrizioni della sopravvenuta legge n. 168 del 2016 istitutiva del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nonché per l'effetto di garantire maggiore efficacia ed efficienza al sistema al fine di una migliore redistribuzione delle risorse e migliorare l'individuazione in termini meritocratici dei soggetti beneficiari.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio è stato concertato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche nell'ambito di appositi incontri di confronto con il vaglio delle rispettive proposte attuative della norma fonte.

Con riferimento alle varie opzioni alternative, si è tenuto conto delle osservazioni e proposte rappresentate, sia dall'Amministrazione concertante, sia dalle Associazioni delle emittenti televisive e radiofoniche che hanno partecipato con propri contributi alla consultazione pubblica di cui si è riferito sopra.

In particolare, per citare le più significative opzioni di intervento, relativamente ai Criteri di ripartizione del fondo: è stata condivisa la percentuale di ripartizione tra operatori televisivi (85%) e radiofonici (15%), è stata accolta la proposta di presentare la domanda da parte dei titolari di autorizzazione per fornitura di servizi media audiovisiva per ogni singolo marchio/palineseo diffuso con numerazione automatica (LCN), mentre non è stata accolta la proposta di riservare una quota fino al 2% delle risorse ai soggetti aventi carattere comunitario.

Con riferimento ai requisiti di ammissione: è stata riconosciuta l'utilità di indicare un numero minimo di dipendenti direttamente nel regolamento, individuando la proporzione del numero di giornalisti (4 giornalisti) in rapporto al totale dei dipendenti (12 dipendenti) in ragione sia del bacino di utenza considerato, sia dell'incidenza delle trasmissioni informative con presenza di giornalista professionista rispetto al totale delle ore di trasmissione prodotte. Non sono state invece recepite le proposte di parametrare la presenza del personale al loro costo.

Quanto alle procedure di erogazione: sono state accolte le richieste relative alla fissazione di un termine di presentazione delle domande, nonché la precisazione della possibilità di presentazione della domanda per ogni regione nella i soggetti richiedenti operano con riferimento ad ogni marchio/palineseo con il quale intendono partecipare alla procedura. Ciò per ribadire che i requisiti previsti per accedere ai contributi devono essere posseduti da ogni marchio partecipante alla procedura e per ogni singola regione per la quale si intende partecipare. Sono state accolte inoltre le richieste finalizzate alla previsione di appositi correttivi nella predisposizione della graduatoria dei partecipanti per evitare distorsioni che rischierebbero di favorire, per lo più, emittenti delle regioni economicamente più avanzate, in modo da agevolare una più efficace distribuzione sul territorio con riguardo al principio del pluralismo al quale si richiama espressamente la normativa in materia.

Con riferimento ai criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi sono state formulate le seguenti proposte di modifica e osservazioni:

Con riferimento ai criteri del numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente e al numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente si è tenuto conto delle indicazioni espresse dalle associazioni interessate circa le tipologie di contratti da considerare, in ragione della specifiche mansioni e attività proprie del settore radiotelevisivo, compresa la specificazione, in ragione dell'estensione a professionalità impiegate a tempo parziale o in cassa integrazione, che per i dipendenti e giornalisti in cassa integrazione e quelli a tempo parziale e per i dipendenti e giornalisti impiegati per marchi e palinesei diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate.

Relativamente al criterio riferito ai soli fornitori di contenuti televisivi, degli indici di ascolto secondo le rilevazioni fornite da AUDITEL relativamente all'anno precedente al bando, si è ritenuto di mantenere il riferimento alla media ponderata non accogliendo l'osservazione per cui una ponderazione dell'ascolto con il numero di contatti premierebbe le emittenti operanti in bacini con maggior popolazione, in quanto il criterio previsto è maggiormente rappresentativo della effettiva presenza dell'emittente sul territorio e della risposta dell'utenza alla programmazione proposta.

Con riferimento al criterio relativo al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative è stato accolto parzialmente il suggerimento di considerare tra questi anche i

costi di ricerca, mentre lo sviluppo di software dedicato è stato previsto per la determinazione del punteggio, in quanto utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.

In merito alla individuazione dei punteggi si è mediato rispetto alle diverse ipotesi fornite in sede di consultazione, mantenendo una impostazione atta a stabilire una graduazione delle posizioni rispetto all'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.

Non è stata inoltre accolta la proposta di considerare tra i criteri quello di produrre almeno 2 ore al giorno e almeno 12 ore settimanali di propri programmi informativi su avvenimenti politici, sportivi, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari che riguardano il territorio interessato in quanto criterio eccessivamente discriminatorio ed invasivo della libera determinazione dei palinsesti. Non è stato nemmeno accolto il criterio di sottoporre il bilancio a certificazione (dal primo anno dell'ammissione in graduatoria) da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob, completo di nota integrativa con rendicontazione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche, considerata l'eccessiva diversificazione della ragione sociale e dei regimi contabili dei soggetti richiedenti.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

I vantaggi sono di "sistema" e riguardano il miglioramento dei criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi operatori, nell'ottica di un complessivo sostegno, su base meritocratica, del comparto dell'insieme dei fornitori di servizi radio-televisivi.

Tale obiettivo è raggiunto mediante l'attribuzione dei finanziamenti secondo criteri che atti a premiare il possesso di un insieme di requisiti rispondenti all'obiettivo di migliorare la qualità dei programmi radio-televisivi, scoraggiando la mera occupazione di spazio "frequenziale", priva di offerta di qualità con la previsione di criteri più selettivi rispetto ad emittenti marginali del settore il cui modello di business è strettamente dipendente dalle provvidenze pubbliche previste dalla normativa di settore.

Con riferimento agli obiettivi da perseguire con l'intervento regolamentare di seguito si valutano eventuali vantaggi e svantaggi e relativi indicatori di risultato.

VANTAGGI:

Con riferimento alla procedura i vantaggi sono relativi alla semplificazione dell'iter di presentazione ed esame delle domande, riscontrabile sul piano della ottimizzazione dei tempi per l'erogazione:

La fase istruttoria svolta esclusivamente dal Ministero dello sviluppo economico piuttosto che dai 21 comitati regionali (Co.Re.Com) porta un indubbio vantaggio in termini di uniformità di applicazione della normativa, superando il problema di decisioni discordanti in caso di dubbi interpretativi.

La presentazione on line delle domande, che rende immediatamente disponibili i contenuti per l'inizio della fase d'istruttoria e più veloci i controlli grazie all'incrocio tra **banche dati**, e l'eliminazione della necessità di acquisire parte dei documenti da altre pubbliche amministrazioni determinano una riduzione della tempistica delle procedure istruttorie. La domanda presentata on line con allegati elettronici rispetto all'invio cartaceo permette una riduzione in termini di risorse umane ed economiche impiegate per tale adempimento.

La valutazione ed il calcolo dei punteggi con procedure informatizzate comporta una riduzione di possibili errori materiali.

Per le imprese l'intervento normativo è misurabile in termini di maggiore efficienza del sistema radiotelevisivo in ambito locale per effetto di una migliore ripartizione delle risorse derivanti dai contributi tra i diversi operatori nell'ottica di un sostegno su base meritocratica del comparto dell'insieme dei fornitori dei servizi radio televisivi, con la promozione dell'impiego di personale specializzato (es. Giornalisti professionisti), il favore verso i soggetti che incrementano il proprio personale dipendente, la considerazione degli investimenti in tecnologie innovative, il tenere conto degli indici di ascolto e gli investimenti pubblicitari come criteri per misurare l'efficienza del sistema.

SVANTAGGI:

La novità della procedura di invio telematico della domanda, nel caso di realtà di dimensioni ridotte, potrebbe creare difficoltà di adattamento al cambiamento.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Il provvedimento, promuovendo la ripresa degli investimenti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva locale, caratterizzato quasi esclusivamente da PMI, incide positivamente sul sistema delle PMI, in base alle evidenze considerate nella sezione I A). Ne consegue un generale rafforzamento del settore che lo mette in condizione di meglio rappresentare le esigenze del territorio nel quale opera, di favorire, in ambito territoriale, la concorrenza valutata sia in termini di rafforzamento strutturale, con capacità di fronteggiare anche l'offerta dei network nazionali, per effetto dell'incremento e la destinazione specifica degli investimenti, sia in termini di miglioramento e diversificazione dell'offerta dei contenuti radiotelevisivi per effetto di una maggiore attenzione agli aspetti qualitativi della produzione radiotelevisiva in ambito locale.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Da un punto di vista della quantificazione degli oneri rispetto all'assetto regolatorio precedente, la nuova procedura che si svolge interamente on-line, garantisce un risparmio rispetto all'invio in forma cartacea, garantendo un risparmio nei tempi di predisposizione delle domande e di risposta dell'amministrazione.

Secondo la normativa previgente, infatti, ciascuna domanda doveva essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax.

La nuova procedura consente inoltre di snellire gli adempimenti anche nei casi di più richieste di contributo da parte di uno stesso soggetto e di evitare la riproposizione dei dati già acquisiti per le domande da presentarsi negli anni successivi.

Per il soggetto richiedente sarà sufficiente possedere un collegamento internet ed un servizio di Posta Elettronica Certificata, la domanda con tutta la documentazione si potrà inviare e firmare digitalmente attraverso procedure on line.

Rilevanti vantaggi sono attesi per la pubblica amministrazione responsabile della procedura. Con il nuovo regolamento e con le disposizioni operative del previsto decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di unico soggetto decisore, gestirà le fasi di: raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti. Di fronte ad un iniziale investimento, necessario per lo sviluppo del software gestionale e per completare la

digitalizzazione dei documenti cartacei presenti negli uffici, notevoli saranno i vantaggi riscontrati nel breve/lungo periodo in termini di oneri a carico della pubblica amministrazione, nonché di efficienza e celerità nella annuale gestione amministrativa delle domande di richieste delle contributo.

La prevista riduzione degli oneri informativi conseguenti alla procedura di domanda on line è di entità complessivamente trascurabile, attesa la ristretta platea dei potenziali richiedenti (ca.1.400) e il contenuto valore unitario della prevista riduzione dei costi.”

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Sono da considerare al riguardo: la messa a punto del nuovo sistema informatizzato della procedura di acquisizione ed analisi delle richieste; la valutazione del possesso dei requisiti previsti con riferimento ai parametri e criteri specifici quali gli indici di ascolto (per le TV) e la vendita di spazi pubblicitari (per le radio).

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese
--

L'intervento regolatorio non determina restrizioni alle possibilità competitive dei soggetti operanti nel settore

Per quanto riguarda il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si ritiene che il regime di sostegno pubblico all'emittenza radio-televisiva locale non si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del TFUE, per le seguenti argomentazioni.

Il regolamento non introduce nuove misure di sostegno pubblico, ma si limita a ridisciplinare con nuovi criteri il sostegno all'emittenza radio-televisiva locale già previsto dalla legge n. 448 del 1998; le cui disposizioni della legge e quelle emanate con i successivi regolamenti di attuazione non sono state in passato notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, né risulta peraltro pervenuta alcuna contestazione al riguardo.

Nel merito va considerato che risulta assente - nella normativa di sostegno alle emittenti locali - un profilo essenziale per la qualificazione di una misura di sostegno quale aiuto di Stato, e cioè l'effetto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi: l'offerta dell'informazione, particolarmente a livello locale (cui il presente regolamento si riferisce), è infatti fortemente legata al territorio, sia in termini di congruità del servizio rispetto alla domanda espressa dal bacino di utenza, sia per quanto riguarda la lingua; in sostanza, si tratta di un mercato con caratteristiche peculiari, legate alla territorialità ed a fattori linguistici, in cui non è presente (e non è ragionevolmente ipotizzabile) una situazione di concorrenza a livello comunitario. Di conseguenza, non sembra che la misura di sostegno in argomento possa spiegare alcun effetto distorsivo della concorrenza nel predetto ambito.

Nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 luglio 2016 si evidenzia a tale riguardo, che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura può avere un impatto prettamente locale e, di conseguenza, non determinare alcuna conseguenza negativa sugli scambi tra SM.

In assenza del predetto profilo distorsivo, non sembra che le provvidenze in argomento possano essere qualificate come aiuti di Stato, anche perché risulta che per tale qualificazione la misura di sostegno debba necessariamente rispondere a tutti i profili previsti dal citato articolo 87 del TFUE,

come chiarito anche nel Vademecum sulle norme comunitarie applicabili in materia di aiuti di Stato pubblicato dalla Commissione Europea il 30 settembre 2008.

Pertanto, anche che la Commissione Europea ha già avuto modo di escludere la ricorrenza della fattispecie dell'aiuto di Stato nel caso di misure a vantaggio di mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici o linguistici, hanno un pubblico limitato territorialmente circoscritto e localizzato (decisione n. 257/2007 sulle sovvenzioni teatrali nel paese Basco; decisione n. 458/2004 sul sostegno in favore di Spacio Editoria Andaluza Holding SL.).

Va infine considerato da un lato la particolare caratteristica del mercato delle emittenti radiotelevisive che, per sua natura, è un mercato ristretto al numero delle frequenze disponibili, nonché sul piano fattuale l'assenza o l'irrilevanza di una domanda proveniente da operatori esteri quale ulteriore segnale della natura strettamente localizzata del mercato dell'emittenza radio televisiva locale italiana e della scarsa incidenza sugli investimenti di settore provenienti da altri Stati membri.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Ministero dello Sviluppo Economico.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Comunicazioni tramite il sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il monitoraggio degli effetti dell'intervento, fatta capo al MISE.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Al momento non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Gli E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio. Sono quelli indicati alla sez. 1 lett. C).

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non incide su disposizioni dell'Unione europea

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI DI RIPARTO TRA I SOGGETTI BENEFICIARI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE

Referente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - UFFICIO LEGISLATIVO – E DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Si tratta dell'adozione di un provvedimento avente in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto una nuova disciplina normativa per i contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale attraverso sia la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di seguito, Fondo), sia definendo nuovi principi in base ai quali detti contributi devono essere ripartiti tra le diverse imprese del settore e auspicando una nuova procedura amministrativa di concessione più semplice e celere, secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti nell'indagine conoscitiva che ha avuto ad oggetto la gestione delle misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (deliberazione 28 dicembre 2015, n.13/2015/G, emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato).

In particolare, la lettera b) dell'articolo 1, comma 163 della citata legge di stabilità 2016 richiede al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di definire, con provvedimento di natura regolamentare i criteri e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali evidenziando la necessità di perseguire *“obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia dei contributi di sostegno all'emittenza locale è stata fino ad oggi disciplinata in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 45 - rubricato “Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione” - della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, hanno previsto un sostegno economico in favore degli operatori del settore radiofonico e televisivo, finalizzato anche all'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, per un importo iniziale di lire 24 miliardi nell'anno 1999. La norma richiama il precedente art. 10 d.l. 27 agosto 1993, n.

323, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 1993, n. 422, con cui veniva disposto un regime di sostegno finanziario in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale. Il regolamento previsto dal predetto comma 3 è stato approvato con d.m. 5 novembre 2004, n. 2925. Il predetto regolamento dispone, inoltre, all'art. 1, c. 4, in materia di sostegno occupazionale, che nella ripartizione tra regioni si dovrà dare particolare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. L'estensione al settore radiofonico delle misure di sostegno è stata disposta dall'art. 52, comma 18, della legge n. 448/20016.

Le risorse destinate a misure di sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale sono iscritte annualmente nel capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Settore televisivo

Ai sensi della l. n. 448/1998, gli importi stanziati per le emittenti televisive locali sono gestiti dal Ministero dello sviluppo economico, in favore delle emittenti titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze all'editoria erogate dalla Presidenza del Consiglio ed in base all'apposito regolamento di attuazione approvato con il citato d.m. n. 292/2004. Questo prevede che ogni anno il Ministero dello sviluppo economico predisponga ed emani un bando, nel quale vengono indicate le modalità procedurali di erogazione dei contributi.

La domanda di ammissione ai contributi va presentata al Corecom (Comitato regionale delle comunicazioni) della regione in cui ha sede legale la società e nelle eventuali altre regioni in cui il richiedente ha una copertura radioelettrica di almeno il 70 per cento della popolazione. Il Corecom è, pertanto, il soggetto incaricato di ricevere le domande, di accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande e di compilare la graduatoria sulla base degli elementi di valutazione e dei punteggi indicati nell'art. 4 e nell'allegato al regolamento n. 292/2004, relativi al personale dipendente e alla media dei fatturati dell'ultimo triennio. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi.

Il ministero, sulla base dei dati relativi al personale, al fatturato del triennio precedente ed al Pil regionale, dispone, attraverso decreto del ministro, il riparto nazionale della somma stanziata tra tutte le regioni d'Italia e le province autonome di Trento e Bolzano. L'importo spettante viene attribuito sulla base della graduatoria formata e inviata dal Corecom, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del regolamento: per un quinto, in parti uguali, a tutte le emittenti aventi titolo all'erogazione; per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del 37 per cento delle posizioni ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Il ministero provvede alla erogazione dell'intero contributo alle emittenti nei confronti delle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'editoria, ha attribuito - ai sensi del d.p.r. 16 settembre 1996, n. 680 - il contributo per l'anno precedente, e in regola con il pagamento dei canoni di concessione per l'esercizio in tecnica analogica o dei contributi per l'esercizio in tecnica digitale.

Ai sensi dell'art. 145, c. 19, l. n. 388/2000, nel caso in cui non sia ancora pervenuto il decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'amministrazione procede alla erogazione del 90 per cento dell'importo spettante, con la riserva del pagamento del 10 per cento all'emanazione del suddetto decreto. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio emani un provvedimento di esclusione dalle provvidenze, l'amministrazione procede al recupero del 90 per cento precedentemente erogato, mediante compensazione dei benefici nell'anno successivo o mediante iscrizione a ruolo.

Settore radiofonico

La concessione di benefici economici alle emittenti radiofoniche locali è stabilita dal regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali, approvato con d.m. n. 225/2002.

Le emittenti radiofoniche, titolari di concessione e autorizzate alla prosecuzione dell'attività ai sensi della legge n. 66/2001, per beneficiare delle misure di sostegno previste dall'art. 52, c. 18, l. n. 448/2001, debbono inoltrare, entro il 30 ottobre di ciascun anno, apposita domanda al Ministero dello sviluppo economico.

I contributi sono erogati alle emittenti in base ad apposita graduatoria predisposta dalla Direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico e pubblicata in G.U. Gli elementi per la formazione della graduatoria sono così riassumibili: a) media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente; b) entità del personale applicato allo svolgimento dell'attività radiofonica alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale; c) esito positivo della domanda presentata dalle emittenti al Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretta ad ottenere i benefici previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 250. In base all'art. 1, c. 1247, l. n. 296/2006, alle emittenti radiofoniche spetta il 15 per cento del totale dello stanziamento presente sul capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e l'85 per cento spetta alle emittenti televisive.

All'interno della quota del 15 per cento spettante al settore radiofonico, alle due emittenti nazionali comunitarie Radio Padania e Radio Maria è stato destinato – per effetto dell'art. 4, comma 190, legge n. 350/2003 - il 10 per cento (5 per cento a ognuna), mentre il restante importo è attribuito alle altre emittenti radiofoniche locali aventi diritto.

Il contributo viene erogato a condizione che le emittenti siano in regola con il pagamento del canone, calcolato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo, dovuto per l'esercizio dell'attività radiofonica ai sensi del d.m. 23 ottobre 2000. In caso contrario, si procede alla compensazione fino all'estinzione dei debiti progressi. Tra i criteri di attribuzione del contributo alle emittenti radiofoniche locali, uno dei requisiti necessari per partecipare alla graduatoria e per ottenere il massimo del punteggio previsto e dell'importo erogabile consiste nell'esito positivo della domanda di ammissione presentata dalle società proprietarie di emittenti radiofoniche locali al Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio per ottenere i benefici previsti dagli artt. 7 e 8, della legge n. 250/1990.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In base alle citate disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:

- a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Lo stesso regolamento prevede inoltre l'abrogazione dei due decreti ministeriali vigenti che regolano la concessione dei contributi:

- a) Decreto ministeriale del 1 ottobre 2002, n.255 *“Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali”*.
- b) Decreto ministeriale del 5 novembre 2004, n.292 *“Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni”*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Con il nuovo regolamento si intende perseguire gli obiettivi indicati dalle norme primarie quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. La promozione del pluralismo dell'informazione è quindi finalizzata alla tutela del diritto all'informazione, strettamente legato alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non incide sulle competenze e funzioni delle Regioni e degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente le disposizioni previste dall'art. 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Per quanto riguarda il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si ritiene che il regime di sostegno pubblico all'emittenza radio-televisiva locale non si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del TFUE, per le seguenti argomentazioni.

Il regolamento non introduce nuove misure di sostegno pubblico, ma si limita a ridisciplinare con nuovi criteri il sostegno all'emittenza radio-televisiva locale già previsto dalla legge n. 448 del

1998; le cui disposizioni della legge e quelle emanate con i successivi regolamenti di attuazione non sono state in passato notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, né risulta peraltro pervenuta alcuna contestazione al riguardo.

Nel merito va considerato che risulta assente - nella normativa di sostegno alle emittenti locali - un profilo essenziale per la qualificazione di una misura di sostegno quale aiuto di Stato, e cioè l'effetto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi: l'offerta dell'informazione, particolarmente a livello locale (cui il presente regolamento si riferisce), è infatti fortemente legata al territorio, sia in termini di congruità del servizio rispetto alla domanda espressa dal bacino di utenza, sia per quanto riguarda la lingua; in sostanza, si tratta di un mercato con caratteristiche peculiari, legate alla territorialità ed a fattori linguistici, in cui non è presente (e non è ragionevolmente ipotizzabile) una situazione di concorrenza a livello comunitario. Di conseguenza, non sembra che la misura di sostegno in argomento possa spiegare alcun effetto distorsivo della concorrenza nel predetto ambito.

Nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 luglio 2016 si evidenzia a tale riguardo, che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura può avere un impatto prettamente locale e, di conseguenza, non determinare alcuna conseguenza negativa sugli scambi tra SM.

In assenza del predetto profilo distorsivo, non sembra che le provvidenze in argomento possano essere qualificate come aiuti di Stato, anche perché risulta che per tale qualificazione la misura di sostegno debba necessariamente rispondere a tutti i profili previsti dal citato articolo 87 del TFUE, come chiarito anche nel Vademecum sulle norme comunitarie applicabili in materia di aiuti di Stato pubblicato dalla Commissione Europea il 30 settembre 2008.

Peraltro, anche che la Commissione Europea ha già avuto modo di escludere la ricorrenza della fattispecie dell'aiuto di Stato nel caso di misure a vantaggio di mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici o linguistici, hanno un pubblico limitato territorialmente circoscritto e localizzato (decisione n. 257/2007 sulle sovvenzioni teatrali nel paese Basco; decisione n. 458/2004 sul sostegno in favore di Spacio Editoria Andaluza Holding SL.).

Va infine considerato da un lato la particolare caratteristica del mercato delle emittenti radiotelevisive che, per sua natura, è un mercato ristretto al numero delle frequenze disponibili, nonché sul piano fattuale l'assenza o l'irrilevanza di una domanda proveniente da operatori esteri quale ulteriore segnale della natura strettamente localizzata del mercato dell'emittenza radio televisiva locale italiana e della scarsa incidenza sugli investimenti di settore provenienti da altri Stati membri.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto la previsione di una disciplina sanzionatoria per la violazione di norme regolamentari è demandata a ciascun Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In questo provvedimento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi di natura normativa.

E' previsto all'art. 5, comma 2 dell'intervento regolatorio, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTO TRA I SOGGETTI
BENEFICIARI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE IN FAVORE
DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 163, che stabilisce che *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative."*;

VISTO il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, concernente la definizione del calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre delle 16 aree tecniche - aree *all digital* - in cui è stato suddiviso il territorio nazionale;



CONSIDERATO che, in attuazione del calendario di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, la transizione alla tecnologia digitale terrestre si è conclusa nel 2012;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività televisiva in tecnica digitale non avviene in regime concessorio ma tramite il rilascio di diritti d'uso agli operatori di rete e autorizzazioni ai fornitori di servizi media audiovisivi;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, concernente regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali;

VISTO il codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similati, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

VISTO il codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 giugno 2011, n. 353, concernente nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011;

VISTA le delibera AgCom n. 402/15/CONS recante modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'articolo 1, commi da 160 a 164;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante *istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;*



VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1


(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite "emittenti".

ART. 2

(Criteri di ripartizione del Fondo)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero dello sviluppo economico, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri:
 - a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 4 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;
 - b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7.
2. Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.
3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.



ART. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento le emittenti rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
 - b) emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 - c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre;
 - d) le emittenti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E' fatta comunque salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.

ART. 4

(Requisiti di ammissione)

1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3:
 - a) che abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, a tempo indeterminato e determinato rapportato alla numerosità della popolazione relativa al territorio in cui trasmettono secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione, e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate; in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda; a partire dal secondo anno viene preso in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti:
 - 1) pari ad almeno 18 dipendenti, con almeno 5 giornalisti, su un territorio avente più di 4,5 milioni di abitanti;
 - 2) pari ad almeno 16 dipendenti, con almeno 4 giornalisti, su un territorio avente tra 1,5 milioni e 4,5 milioni di abitanti;
 - 3) pari ad almeno 12 dipendenti, con almeno 3 giornalisti, su un territorio avente tra 500.000 e 1,5 milioni di abitanti;
 - 4) pari ad almeno 8 dipendenti, con almeno 2 giornalisti su un territorio avente fino a 500.000 abitanti;
 - b) che per i marchi e palinsesti per i quali presentano la domanda non abbiano trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori ai seguenti limiti:



- 1) 40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del presente regolamento;
 - 2) 30 per cento relativamente al terzo anno di applicazione del presente regolamento;
 - 3) 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione del presente regolamento;
- c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
- d) che per i marchi e palinsesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.
2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate.
 3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dall'amministrazione, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

ART. 5

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare. Con il medesimo decreto è stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi all'anno 2016.
3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi al contributo, con indicazione dei relativi importi, distintamente per le emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario.
4. Nell'elenco sono indicati, raggruppati per regione, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto e dell'importo spettante relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6 per le emittenti commerciali ed ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), per le emittenti comunitarie, dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e dell'importo totale del contributo concesso, calcolato come somma dei contributi parziali assegnati.



5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco provvisorio, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nell'elenco, può presentare richiesta di rettifica del contributo o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.
6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica l'elenco definitivo con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero effettua idonei e approfonditi controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. Allo svolgimento delle attività di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso ai sensi dell'articolo 8 è data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.

ART. 6

(Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi)

1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione e quelli a tempo parziale e per i dipendenti impiegati per marchi e palinsesti diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
 - b) numero medio di giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione e quelli a tempo parziale e per i giornalisti impiegati per marchi e palinsesti diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
 - c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato su base annuale e del numero dei contatti netti giornalieri mediati su base annuale, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per il marchio indicato



nella domanda rilevata da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;

- d) con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, in attesa della piena operatività di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali;
 - e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali secondo quanto stabilito nella allegata tabella 1.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti commerciali, il Ministero determina l'entità delle risorse assegnate a ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 e le somme risultanti da tale ripartizione sono attribuite in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente distintamente per ciascuna delle tre aree.
 3. E' riconosciuta dal secondo anno di applicazione del presente regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente.
 4. E' riconosciuta inoltre una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.
 5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

ART. 7

(Emittenti a carattere comunitario)

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:
 - a) in base al punteggio attribuito in base esclusivamente del criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50%;
 - b) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50%.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).



ART. 8

(Revoca dei contributi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo è revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

ART. 9

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 11

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA 1.
(di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)

CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima attuazione secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'art. 6 comma 1 (lett. a) e b).	80%
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per le emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	10%
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	10%

2. Per la determinazione del punteggio relativo all'area a) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) il personale applicato allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda nel biennio precedente è così suddiviso:

- 1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1;
- 2) a tempo determinato full-time, di seguito indicato come tipologia t2;
- 3) a tempo indeterminato o determinato part-time, di seguito indicato come tipologia t3.
- 4) con contratto di apprendistato.

Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale.

b) i giornalisti applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda sono così suddivisi:

- 1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t4;
- 2) pubblicisti, di seguito indicato come tipologia t5;
- 3) giornalisti o pubblicisti part-time, di seguito indicato come tipologia t6.
- 4) giornalisti con contratto di apprendistato.

Il punteggio dei giornalisti o pubblicisti part-time o in cassa integrazione è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale.

c) Il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.

Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:

$$N_{tx} = \frac{\sum_{i=1}^L m_i \cdot p_i}{24}$$

dove:

N_{tx} = numero medio nel biennio di lavoratori della tipologia tx considerata

L = numero di lavoratori della tipologia tx

m_i = numero di mesi di lavoro del lavoratore i-esimo della tipologia tx

p_i = percentuale di utilizzo del lavoratore i-esimo della tipologia tx

d) Qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una



tipologia ad un'altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo.

e) L'attribuzione della maggiorazione del 10% del punteggio prevista dal comma 6 dell'articolo 6, al fine di premiare l'incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente, viene applicata al solo punteggio relativo all'area a). Tale maggiorazione è riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle sei tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unità l'analogo valore risultato dall'istruttoria della domanda presentata l'anno precedente.

3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato su base annuale nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati su base annuale, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70% e del 30%, il tutto rapportato alla popolazione delle province della regione in cui si riceve il segnale dell'emittente. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 12 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero.

b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell'emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell'anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all'interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici;

4. Per la determinazione del punteggio relativo all'area c) si tiene conto del seguente criterio:

a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:

- 1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi o radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;
- 2) investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti;
- 3) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentano disabilità sensoriali o cognitive con l'intento di rendere più agevole l'accesso ai contenuti offerti;
- 4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.

5. La maggiorazione del 15% del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata relativamente a marchi autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente.



TABELLA 2
(di cui all'articolo 6, comma 5)

Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento e della Tabella 1 ai fini della formazione dell'elenco:

I punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Area a)	Punteggio (P)
Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupata nell'intero biennio (t ₁)	60
Unità di personale a tempo determinato full-time occupata nell'intero biennio (t ₂)	30
Unità di personale Part-time al 50% occupata nell'intero biennio (t ₃) e unità di personale con contratto di apprendistato	15
Unità di giornalisti iscritti all'Albo full-time occupata nell'intero biennio (t ₄)	100
Unità di pubblicitari full-time occupata nell'intero biennio (t ₅)	60
Unità di giornalisti o pubblicitari part-time al 50% occupata nell'intero biennio (t ₆) e unità di giornalisti o pubblicitari con contratto di apprendistato	30

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Il punteggio relativo all'area a) si calcola come:

$$\sum_{x=1,2,4,5} P_{tx} * N_{tx} \sum_{x=3,6} 2 * P_{tx} * N_{tx}$$

dove N_{ix} è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia definito all'articolo 6, comma, 2, lettera c).

e P_{ix} è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori

Area b) Emittenti televisive	Punteggio
Media ponderata valori Auditel per il marchio indicato nella domanda	Pari al valore k



La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

$$K = (AMR_p \times Fam_r \times Z_a + RCH_p \times Z_r) \times 1000 \text{ dove:}$$

AMR= ascolto medio del canale su base annuale nella regione per cui ha fatto domanda.

P= popolazione delle province nella regione in cui il canale è ricevuto

$$AMR_p = AMR/P.$$

RCH= contatti netti giornalieri mediati su base annuale del canale nella regione per cui ha fatto domanda. $RCH_p = RCH/P$

Fam_r= fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR_p sarà normalizzato con il fattore costante Fam_r

Fam_r= $\frac{\sum \text{contatti netti giornalieri mediati su base annua delle emittenti locali pubblicate da Auditel}}{(*)}$

\sum ascolto medio su base annua delle emittenti locali pubblicate da Auditel

(*) Entreranno nel computo di Fam_r tutte le emittenti locali pubblicate da auditel per tutti i 12 mesi dell'anno precedente a quello per cui è stata fatta la domanda.

Z_a = 70, peso attribuito alla componente ascolto medio


Z_r = 30, peso attribuito alla componente contatti medi

K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel

Area b) Emittenti radiofoniche	Punteggio
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 0 a euro 19.999	10
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 20.000 a euro 49.999	20
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 50.000 a euro 99.999	30
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) oltre euro 100.000	40

Area c)	Punteggio
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 0 a euro 9.999	10
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 10.000 a euro 19.999	20
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 20.000 a euro 29.999	30
Spese in tecnologie innovative (S) oltre euro 30.000	40





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 maggio 2017

NUMERO AFFARE 00690/2017

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 9247 del 12 aprile 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;

PREMESSO.

1. Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche MISE) ha chiesto, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di D.P.R. in oggetto, previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di stabilire *“i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure per l'erogazione delle risorse del Fondo di cui al precedente comma 160, lettera b), da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”*.

Il comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 208 ha, infatti, previsto la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di seguito anche Fondo unico o Fondo), in cui confluiscono le risorse destinate ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

Tale disposizione, modificata dall'art. 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha previsto, in particolare, che *«Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.*

147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo».

Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione era stato inizialmente previsto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ma, per effetto delle modifiche contenute nell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, è ora inserito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che assegna al MISE la quota delle risorse del Fondo destinata alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il regolamento previsto dal comma 163 della legge n. 208 del 2015 disciplina quindi l'erogazione delle risorse assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze al MISE, per effetto del riparto del Fondo Unico, ai sensi della citata legge, nonché delle risorse disponibili nello stato di previsione del MISE per l'esercizio finanziario 2016 che, in virtù del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 198 del 2016, sono state mantenute nel bilancio di previsione del MISE.

Sullo schema di regolamento in oggetto, il Ministero dello sviluppo economico ha acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, espresso il 16 marzo 2017.

La Ragioneria Generale dello Stato ha verificato positivamente testo del decreto e relazioni, apponendo il relativo bollino in data 28 marzo 2017.

2. Come emerge dalle citate disposizioni normative, la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ha il fine di contribuire a promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione e quindi a promuovere *«il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative»*.

Il regolamento in esame intende recepire gli obiettivi indicati dal legislatore e stabilisce, quindi, i criteri per il riparto delle risorse pubbliche del Fondo unico destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici.

In particolare, come si evince anche dall'AIR, il regolamento intende superare le criticità emerse dall'attuazione della disciplina previgente, che prevedeva graduatorie su base regionale e non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione "a pioggia" del beneficio economico.

L'Amministrazione proponente ha, quindi, affermato che il regolamento è finalizzato a premiare selettivamente, sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d'impresa, i soggetti che investono nell'attività editoriale di qualità, anche mediante l'impiego di dipendenti e giornalisti e l'utilizzo di tecnologie innovative, ed a scoraggiare invece la mera occupazione di spazio frequenziale.

Come si evince dalla relazione illustrativa predisposta dal MISE, il regolamento intende raggiungere diversi obiettivi:

- la semplificazione e l'efficientamento delle procedure di individuazione dei beneficiari dei contributi;
- l'introduzione di una graduatoria unica a livello nazionale, sulla base di una procedura istruttoria di esame delle domande condotta dal MISE, con l'eliminazione delle precedenti procedure che prevedevano l'istruttoria sulle domande dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com), la redazione e

approvazione di graduatorie su base regionale e un successivo decreto ministeriale di riparto delle risorse tra le regioni;

- la riduzione dei tempi dell'iter procedurale, con l'eliminazione della necessità di dover acquisire documentazione da altre pubbliche amministrazioni e l'assegnazione al solo MISE dell'esame istruttorio delle domande, nonché della predisposizione delle graduatoria dei soggetti ammessi e della conseguente liquidazione dei contributi;

- la semplificazione della procedura per la presentazione delle domande e per la loro valutazione, anche grazie alla dematerializzazione dei documenti e all'informatizzazione dell'iter procedurale.

L'Amministrazione ha poi rilevato che, a seguito del processo di digitalizzazione del segnale trasmissivo, l'emittenza televisiva locale è sovradimensionata, per numero di operatori e canali, a scapito della qualità dei servizi offerti e della sostenibilità dell'intero comparto, ed ha pertanto aggiunto che la nuova regolamentazione dei contributi pubblici intende favorire, nel medio periodo, il processo di riassetto del settore, attraverso la razionalizzazione dell'offerta e la concessione dei contributi pubblici in favore di quelle sole aziende che fanno realmente impresa, promuovendo progetti di informazione e di comunicazione delle realtà locali.

Al fine di scoraggiare, pertanto, la mera occupazione di spazio frequenziale, di accrescere l'*audience* delle televisioni e delle radio locali e di ottenere un miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, il nuovo regolamento stabilisce, fra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, limitazioni dello spazio destinato alle televendite e richiede la necessaria presenza di spazi destinati all'informazione.

3. Scendendo ancor più nel dettaglio, il regolamento prevede:

- una graduatoria unica a livello nazionale, con l'individuazione nel MISE dell'amministrazione responsabile della graduatoria finale;

- l'introduzione di semplificazioni procedurali con la dematerializzazione dei

documenti e l'informatizzazione dell'iter procedurale;

- la ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili, riservate nella misura dell'85%, alle emittenti televisive operanti in ambito locale e nella misura del 15 % alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale.

- l'assegnazione di una quota delle risorse alle televisioni e alle radio comunitarie (che operano senza fini di lucro): rispettivamente nella misura del 4% e del 25%;

- l'accantonamento dell'1% delle risorse per i possibili contenziosi.

Inoltre, le emittenti televisive, per poter accedere ai contributi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, devono:

- avere un numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato e indeterminato effettivamente applicati all'attività, che variano in ragione del numero di abitanti del territorio sul quale trasmettono;

- rispettare un limite percentuale, progressivo negli anni, di trasmissione di programmi di televendite, nella fascia oraria tra le 7 le 23;

- aderire al "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite" e al "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV";

- trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, pari ad almeno uno (art. 4, comma 2).

CONSIDERATO.

4. Il nuovo regolamento predisposto dal Ministero in intestazione, come è stato chiaramente esposto anche nella Relazione illustrativa, è diretto a modificare radicalmente la precedente procedura (considerata burocratica e complessa) di assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti radio e televisive locali, e ad incidere sul numero dei soggetti beneficiari, anche attraverso la predisposizione di criteri di selezione volti, condivisibilmente, a favorire il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

5. Prima di entrare nell'esame in dettaglio del testo normativo trasmesso, la Sezione preliminarmente osserva che il MISE ha giustamente evidenziato la necessità che la nuova regolamentazione persegua il conseguimento degli obiettivi, indicati dal legislatore, di garantire il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

6. Il MISE ha anche evidenziato la necessità di superare, con la nuova regolamentazione, le criticità emerse dall'attuazione della disciplina previgente (che prevedeva graduatorie regionali) attraverso la previsione di una unica graduatoria unica a livello nazionale, con l'individuazione nel MISE dell'unica amministrazione responsabile della graduatoria finale.

La Sezione ritiene che, sul punto, la previsione di una unica procedura a livello nazionale gestita dal MISE e di una graduatoria unica appaiono effettivamente volti a realizzare quegli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di liquidazione che costituiscono uno dei principali obiettivi della riforma, anche se, in sede dell'ineludibile monitoraggio applicativo, ne andranno valutati concretamente gli effetti.

7. La Sezione deve peraltro osservare che nel testo del regolamento la graduatoria unica nazionale è definita elenco nazionale (art. 5, comma 3). E' inoltre prevista una distinzione fra emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario (la cui definizione è contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005), oltre ad una distinzione fra televisioni e radio locali, e i beneficiari sono poi raggruppati per singola regione (art. 5, comma 4). Dall'esame del testo sembra quindi evincersi che in realtà verrebbero predisposte più graduatorie (o più elenchi) sulla base dei diversi criteri dettati. Sul punto si ritiene opportuna una maggiore chiarezza delle disposizioni regolamentari predisposte.

8. Risulta poi parimenti condivisibile, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di alleggerimento e accelerazione delle procedure, anche la prevista introduzione di semplificazioni procedurali, con la affermata dematerializzazione

dei documenti e l'informatizzazione dell'iter di procedura.

Sul punto la Sezione deve tuttavia osservare che nel testo trasmesso manca un sostanziale riferimento al concreto necessario utilizzo di modalità informatiche nel procedimento di presentazione delle domande di contributo, di esame delle domande, di assegnazione e di liquidazione dei contributi. L'unico riferimento all'utilizzo di procedure informatiche è, infatti, contenuto nell'articolo 5, comma 3 (poi richiamato dal successivo comma 6) che si limita a prevedere la pubblicazione sul *web* dell'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi al contributo.

Ciò può essere stato determinato dal fatto che il Ministero proponente ha ritenuto di dover demandare ad un successivo decreto ministeriale (art. 5, comma 2) i criteri per la presentazione delle domande e la documentazione da presentare.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno che il testo del regolamento, in coerenza con gli obiettivi dichiarati, dia adeguato risalto all'utilizzo delle procedure informatiche nella presentazione delle domande di concessione del contributo e nelle successive fasi del procedimento, fermo restando il possibile rinvio a successivi decreti ministeriali per l'indicazione, negli appositi bandi annuali, delle tempistiche e dei dettagli anche tecnici delle procedure.

9. Sempre in via generale, la Sezione deve anche rilevare che, nella documentazione trasmessa, non è stata data una chiara indicazione circa le ragioni che hanno determinato la scelta (art. 2, comma 1, del regolamento) di assegnare le risorse complessivamente disponibili in misura molto diversa alle televisioni locali (alle quali è riservato l'85% dei contributi) e alle radio locali (alle quali è riservato il 15% dei contributi), anche se nella relazione AIR l'Amministrazione rappresenta (a pag. 15) che la ripartizione del fondo, nella misura indicata, è stata condivisa con le Associazioni delle emittenti televisive e radiofoniche.

10. Ancora in via generale, l'Amministrazione segnala che lo schema di regolamento non introduce nuove misure di sostegno pubblico ma si limita a ridisciplinare, con nuovi criteri, il sostegno all'emittenza radio televisiva locale, già

previsto dalla legge n. 448 del 1998, le cui disposizioni non sono state in passato notificate alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del TFUE, né risultano oggetto di contestazione.

Al riguardo la Sezione ritiene che il sostegno dato alle emittenti locali, per attività legate alla territorialità, possa ritenersi, in effetti, non in contrasto con la disciplina dettata in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Peraltro, anche per le ragioni che saranno successivamente indicate, occorre evitare che le misure adottate possano determinare in alcun modo effetti distorsivi sulla concorrenza. Di qui ulteriore rilevanza da assegnare al monitoraggio applicativo.

11. Particolarmente rilevanti sono l'art. 4, che disciplina i requisiti di ammissione delle domande, e l'art. 6 che, anche attraverso il richiamo alle allegate Tabelle 1 e 2, detta i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi. L'art. 4 detta, infatti, i requisiti di ammissione delle domande e quindi individua i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati per poter accedere ai contributi pubblici e per poter partecipare alla distribuzione delle risorse, che sono assegnate secondo le modalità dettate dall'art. 6 e dalle allegate Tabelle 1 e 2.

12. In relazione ai requisiti di ammissione, contenuti nell'articolo 4, la Sezione preliminarmente osserva che, per le emittenti radiofoniche locali, sono richiesti per la concessione dei contributi pubblici (art. 4, comma 2) solo un numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato (pari a due) ed un numero minimo di giornalisti (almeno uno). Tale previsione non sembra, tuttavia, consentire di perseguire di per sé, per le radio locali, uno degli obiettivi centrali della riforma riguardante il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti.

13. Le emittenti televisive locali (art. 4, comma 1), per ottenere i contributi, devono invece:

- avere un numero minimo di dipendenti e giornalisti, a tempo determinato e indeterminato effettivamente applicati all'attività, che varia in relazione al numero di abitanti del territorio in cui le emittenti trasmettono;
- rispettare un limite percentuale massimo (progressivo negli anni) di trasmissione

di programmi di televendite, nella fascia oraria tra le 7 le 23;

- aderire al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”;

- trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

14. Per quanto riguarda il primo requisito, riguardante il numero minimo di dipendenti e giornalisti a tempo determinato e indeterminato effettivamente applicati all'attività, tale previsione sembra rispondere all'esigenza, indicata nelle premesse, di contrastare l'eccessiva parcellizzazione del beneficio economico e di concentrare l'erogazione delle risorse in favore di emittenti che garantiscano criteri di efficienza e di seria organizzazione d'impresa e investano nell'attività editoriale di qualità, anche mediante l'impiego di dipendenti e giornalisti, scoraggiando la mera occupazione di spazio frequenziale.

I limiti numerici previsti, che non appaiono, invero, irrilevanti per le emittenti che operano su territori con un numero di abitanti non elevati, sembrerebbero peraltro poter anche favorire una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiore concentrazione di popolazione e con il conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità dell'informazione.

Orbene, considerato che l'Amministrazione proponente ha certamente effettuato una stima dell'impatto della nuova regolamentazione sulle emittenti che dovrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti, la Sezione ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori chiarimenti sulle simulazioni effettuate e sul numero e la distribuzione territoriale delle emittenti che risulterebbero possibili beneficiarie dei contributi in applicazione di tale disposizione.

15. Condivisibile e congrua rispetto al perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal legislatore è di certo la scelta di stabilire un limite percentuale massimo (che diminuisce con gli anni di applicazione del regolamento) alla trasmissione di programmi di televendite, nella fascia oraria tra le 7 le 23. Non è però chiaro come

le emittenti possano provare di aver rispettato tale limite.

16. Condivisibile è anche la richiesta adesione delle emittenti al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”.

17. Per quanto riguarda il previsto obbligo di trasmissione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale (art. 4, comma 1, lettera d), la Sezione rileva che la richiesta di tale requisito risponde certamente alle esigenze, proprie della riforma, di favorire il pluralismo dell'informazione e di assicurare il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, anche se non vengono specificati durata minima dei notiziari e fascia oraria in cui gli stessi devono essere trasmessi.

18. Sempre con riguardo all'articolo 4, la Sezione deve anche osservare che alla lettera a) del comma 1 si afferma, fra l'altro, che, ai fini della valutazione del numero dei dipendenti, compresi i giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi, *«in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda...»*.

Come si evince dalla Relazione illustrativa (pagina 5) la disposizione trova applicazione per la richiesta di contributi relativi all'anno 2016.

Tale disposizione tuttavia può consentire il riconoscimento dei contributi anche in favore di emittenti che solo immediatamente prima della presentazione della domanda hanno preconstituito il requisito utile per la partecipazione alla procedura. Sembrerebbe quindi preferibile individuare un diverso periodo temporale (certo) di riferimento ovvero utilizzare lo stesso criterio (del riferimento al biennio precedente) adottato per la valutazione delle domande degli anni successivi e richiamato anche dall'articolo 6, comma 1, ai fini della determinazione dei contributi.

19. Valuti inoltre l'Amministrazione se aggiungere fra i requisiti di partecipazione richiesti il DURC aggiornato nonché una dichiarazione sulla mancanza di

procedure esecutive in corso.

20. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, che prevede l'ammissione all'assegnazione dei contributi a condizione che *«dai controlli effettuati dall'amministrazione, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo.»*, la Sezione ritiene che il periodo di valutazione di dichiarazioni eventualmente non veritiere, a prescindere da tutte le altre conseguenze di legge, possa essere ben maggiore (ad esempio cinque anni).

21. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, che disciplina la procedura per l'erogazione dei contributi, oltre a quanto si è già osservato nei precedenti punti da 6 a 8, la Sezione osserva che, ai sensi del comma 1, i soggetti che hanno i requisiti possono presentare più domande per ogni marchio/palinesesto e, quindi, possono presentare più domande nella stessa regione (se in possesso di più marchi). Non sembra escluso, poi, che una emittente possa chiedere un contributo pubblico anche per diversi ambiti territoriali e anche per diverse regioni (se trasmette in diverse regioni); orbene anche tale previsione potrebbe determinare una forte concentrazione delle risorse in favore di poche emittenti e favorire, in assenza di limitazioni, quelle emittenti che trasmettono su diverse frequenze anche gli stessi contenuti.

22. Al comma 8 dell'appena citato art. 5, il termine *«approfonditi»*, con riferimento ai controlli che il Ministero deve effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata e per il rispetto degli obblighi assunti, può essere soppresso, in quanto ultroneo.

23. Particolarmente rilevante è anche l'art. 6 che stabilisce, anche attraverso le allegate tabelle 1 e 2, i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi.

In concreto, peraltro, i criteri per la valutazione delle domande sono contenuti per lo più nelle allegate Tabelle 1 e 2.

Al riguardo, la Sezione ritiene, preliminarmente, opportuno che vengano inseriti nel testo del regolamento (almeno in parte) i criteri generali riguardanti l'assegnazione dei punteggi agli aventi titolo, procedendo ad una diversa articolazione delle disposizioni dettate, anche per fornire un quadro più chiaro circa i criteri che determinano la distribuzione delle risorse fra gli aventi titolo.

24. A tal proposito, il punto 1 dell'allegato 1, riguardante l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche secondo le aree e aliquote ivi riportate, disciplina la ripartizione delle risorse disponibili e non detta un criterio di valutazione delle domande delle emittenti. Tale modalità si ritiene debba essere inserita, quindi, nel testo del regolamento.

La Sezione osserva, inoltre, che la ripartizione delle risorse disciplinata dal predetto punto 1 dell'allegato 1 è stabilita «*in sede di prima attuazione*», senza che venga data adeguata contezza della successiva disciplina a regime.

25. Con riferimento alla distribuzione delle risorse, la Sezione rileva che gran parte delle stesse (80%) sono assegnate sulla base del numero di dipendenti e giornalisti presenti nell'emittente, calcolati nel rispetto dei parametri dettati dall'articolo 6, commi 1 e 2. Il peso dato a tale elemento appare oggettivamente eccessivo, tenuto conto delle più volte ripetute ragioni della riforma, ribadite anche all'alinea dello stesso comma 1 dell'art. 6.

Se è vero, infatti, che fra gli obiettivi della riforma vi è quello di una razionalizzazione del settore, realizzato anche attraverso il sostegno alle aziende più strutturate, tuttavia l'assegnazione delle risorse in misura prevalente (80%) sulla base del personale impiegato attribuisce evidentemente un rilievo preponderante nella distribuzione delle risorse al numero dei lavoratori che operano nelle singole aziende, trascurando l'altro obiettivo dichiarato della riforma di indirizzare selettivamente le risorse stesse sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d'impresa.

Facendo applicazione del criterio in esame verrebbero, infatti, premiate (per l'80% delle risorse) le aziende con il più alto numero di occupati, a prescindere da ogni

valutazione sull'efficienza dell'impresa e sulla qualità dell'offerta, anche informativa.

Inoltre la disposizione in esame, in combinato disposto con la previsione dettata dall'art. 4, che consente l'ammissione al finanziamento in favore solo dei soggetti dotati di una struttura composta da un certo numero minimo di persone, potrebbe comportare l'assegnazione di risorse anche cospicue ad un numero eccessivamente ristretto di destinatari.

Per evitare tale inconveniente, si suggerisce di valutare l'ipotesi di un tetto massimo alle risorse che possono essere assegnate ad ogni singola emittente.

26. Per le emittenti televisive, si rileva che l'art. 6, comma 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera b) della Tabella 1, prevede che il 10% dello stanziamento sia assegnato sulla base dei dati rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda.

In relazione al descritto criterio, sembra di difficile applicazione il riferimento ai dati Auditel, soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa. Non sembra poi espressamente prevista l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili.

27. Analogamente, quanto alle emittenti radiofoniche locali, è prevista (dalla Tabella 1, comma 1, lettera b) l'assegnazione delle risorse nella misura del 10% sulla base dei ricavi per la vendita di spazi pubblicitari, che se possono forse fornire la misura della diffusione dell'emittente non di certo sono utili a dare conto della qualità dell'informazione fornita.

28. Per quanto riguarda, infine, la prevista assegnazione delle risorse nella misura del 10% in relazione ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative (tabella 1, comma 1, lettera c), la Sezione rileva che la prevista assegnazione in favore dei soggetti che hanno sostenuto costi per la tecnologia nell'anno precedente la

presentazione della domanda sembra poter determinare l'esclusione di soggetti che anche di recente hanno effettuato rilevanti investimenti. Inoltre i criteri adottati non sembrano attribuire il necessario rilievo alla effettiva qualità delle tecnologie già utilizzate dalle emittenti.

29. Poste, dunque, le osservazioni sul testo e le richieste di rivalutazione sopra riportate, la Sezione resta in attesa anche di conoscere più approfonditi e documentati elementi circa l'istruttoria che, con la partecipazione degli operatori del settore e delle categorie interessate, ha portato alla redazione dello schema predisposto e quindi alle soluzioni proposte.

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere interlocutorio, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE
Dante D'Alessio

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Marial Luisa Salvini



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017

NUMERO AFFARE 00690/2017

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 9247 del 12 aprile 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Visto il parere interlocutorio, con osservazioni, di questa Sezione n. 1228/2017 del 26 maggio 2017;

Vista la nota n. 13788 dell'8 giugno 2017 con la quale il Ministero dello sviluppo

economico, Ufficio legislativo, ha fornito chiarimenti e precisazioni con riferimento al citato parere interlocutorio di questa Sezione;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;

1. Questa Sezione, con parere interlocutorio n. 1228 del 26 maggio 2017, ha formulato osservazioni sullo schema del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

In particolare, la Sezione, ha rilevato che il regolamento in esame intende recepire gli obiettivi di pubblico interesse indicati dal legislatore, di promozione del pluralismo dell'informazione, di sostegno dell'occupazione nel settore, di miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e di incentivazione all'uso di tecnologie innovative, ed è volto a superare le criticità emerse dall'attuazione della disciplina previgente, che prevedeva graduatorie su base regionale e non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione "a pioggia" del beneficio economico.

2. La Sezione ha, in proposito, preliminarmente rilevato che la previsione di una unica procedura a livello nazionale gestita dal MISE e di una graduatoria unica appaiono effettivamente volti a realizzare quegli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di liquidazione che costituiscono uno dei principali obiettivi della riforma, anche se, in sede dell'ineludibile monitoraggio applicativo, ne andranno valutati concretamente gli effetti.

3. La Sezione ha poi formulato una serie di osservazioni al testo trasmesso ed ha chiesto alcuni chiarimenti nonché più approfonditi e documentati elementi di valutazione circa l'istruttoria che, con la partecipazione degli operatori del settore e delle categorie interessate, ha portato alla redazione dello schema predisposto e

quindi alle soluzioni proposte.

4. Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche MISE), Ufficio legislativo, con nota n. 13788 dell'8 giugno 2017 ha preliminarmente preso *«atto delle richieste puntuali di modifica del testo che saranno valutate all'esito dell'iter del provvedimento»* ed ha poi trasmesso chiarimenti e precisazioni in relazione alle richieste formulate. Il MISE ha anche trasmesso, con la citata nota, copia delle osservazioni che erano state presentate dalle quattro associazioni nazionali degli operatori del settore e delle categorie interessate a seguito della pubblicazione delle Linee Guida predisposte per l'emanazione del regolamento in esame.

5. La Sezione, visti i chiarimenti forniti e l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Amministrazione, e tenuto conto della complessità della procedura e della necessità di dover approvare il regolamento in tempi celeri, in modo da poter procedere alla erogazione dei contributi previsti per il 2016 e per il 2017, prende atto dell'intento del Ministero di provvedere solo *«all'esito dell'iter del provvedimento»* alle richieste puntuali di modifiche del testo che erano state richieste.

6. Con riferimento alle precisazioni fornite in relazione al chiarimento richiesto con il punto 7 del parere di questa Sezione, il MISE ha osservato che *«è prevista la costituzione di una graduatoria/elenco a livello nazionale per le emittenti radiofoniche ed una per le emittenti televisive ammesse a contributo ciascuna delle quali sarà ordinata per sezioni regionali. Anche le rispettive emittenti comunitarie saranno presenti negli elenchi in apposite sezioni»*.

Sul punto la Sezione ritiene opportuno segnalare la necessità di utilizzare nel testo una terminologia univoca ed appropriata e ricorda che il ricorso all'uso del termine "elenco" può essere effettuato quando la collocazione di un richiedente è fatta senza dare alcun valore al punteggio dallo stesso eventualmente conseguito mentre l'uso del termine "graduatoria" dà rilievo al punteggio acquisito dal richiedente ai fini del conseguimento dei possibili benefici.

La Sezione deve peraltro anche osservare che, dall'esame delle disposizioni

trasmesse, non risulta sufficientemente chiaro se, una volta accertato il possesso (da parte delle emittenti) dei requisiti per il conseguimento dei benefici, con l'inserimento degli ammessi nell'elenco, tutti i soggetti inseriti (nell'elenco) hanno poi diritto ad ottenere i contributi (in una misura evidentemente proporzionale, nei limiti delle risorse disponibili) o se i contributi sono invece assegnati solo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore (e ciò giustificerebbe l'uso del termine graduatoria).

7. Il MISE, con le osservazioni contenute alla lettera c) della citata nota, ha fornito chiarimenti alle osservazioni contenute al punto 8 del parere della Sezione circa la mancanza di un adeguato risalto, nel testo del regolamento, all'utilizzo di procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo e poi nel successivo procedimento di valutazione delle domande e di erogazione dei contributi.

L'Amministrazione ha, in proposito, richiamato quanto a tale riguardo era stato *«indicato nelle linee guida per l'elaborazione del (presente) regolamento posto in pubblica consultazione il 9 maggio 2016»* (reperibile sul sito internet ministeriale).

La Sezione, nel prendere atto del chiarimento fornito, ribadisce peraltro la necessità di rendere esplicito anche nel testo del regolamento, così come era stato previsto nelle linee guida, il previsto utilizzo di procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo e nel successivo procedimento di valutazione delle domande e di erogazione dei contributi.

8.- La Sezione prende poi atto delle precisazioni fornite [alla lettera d) della nota trasmessa] circa le ragioni della ripartizione delle risorse in misura dell'85% alle emittenti televisive locali e del 15% alle emittenti radiofoniche locali (punto 9 del parere), tenuto conto che tale ripartizione è stata condivisa con le Associazioni delle emittenti televisive e radiofoniche, *«sulla base della loro conoscenza delle caratteristiche del settore e del fabbisogno di ciascuna componente (radio e televisiva) che lo compongono»*, e considerato che si è così confermato quanto previsto dalla previgente normativa (articolo 1, comma 1247, della legge 296/2006,

che riservava il 15% dello stanziamento per le emittenti radiofoniche).

9.- In relazione all'osservazione contenuta (al punto 12 del parere) circa il numero di dipendenti (due) e di giornalisti (uno) previsti quali (unici) requisiti per la richiesta da parte delle emittenti radiofoniche rispetto all'obiettivo di miglioramento qualitativo dei contenuti il MISE ha fatto presente [alla lettera e) della nota di chiarimenti], che *«tali requisiti numerici rappresentano un miglioramento qualitativo rispetto alla situazione attuale che non prevede la presenza di un giornalista, proprio in ossequio alla ratio della nuova normativa che intende premiare l'attività giornalistica delle emittenti al fine di accrescere il pluralismo dell'informazione a livello locale»*.

La Sezione, nel prendere atto del previsto *«miglioramento qualitativo rispetto alla situazione attuale»*, ritiene peraltro che il regolamento, ai fini del compiuto rispetto delle prescrizioni date dal legislatore, debba contenere ulteriori elementi di miglioramento qualitativo. A tal fine potrebbe essere opportuna una graduale previsione di ulteriori elementi di qualità anche per le emittenti radiofoniche.

10. Alla lettera f) della nota di chiarimenti il MISE ha fornito chiarimenti in riferimento alle osservazioni contenute nei punti 14 e 21 del parere della Sezione circa i rischi di una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero limitato di emittenti.

Dopo aver ricordato che attualmente nelle regioni con bacini di ascolto più ampi (Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia) operano emittenti in numero superiore alle altre regioni e dotate di strutture dimensionali più ampie, l'Amministrazione ha precisato che *«la possibilità di richiedere il contributo da parte di singole emittenti (a carattere pluriregionale) in più regioni (o per più marchi) non determina situazioni di concentrazioni dei contributi in capo a tali soggetti in quanto i criteri di calcolo del contributo sono specifici per ciascuna regione (marchio). In particolare le emittenti sono tenute a ripartire il numero dei dipendenti e dei giornalisti per il numero delle regioni (marchio) per le quali è fatta domanda e dunque non può esservi una duplicazione nell'assegnazione delle*

risorse a favore delle emittenti più grandi».

La Sezione, nel prendere atto del chiarimento fornito, ritiene opportuno ancora evidenziare la necessità di evitare possibili duplicazioni nell'assegnazione delle risorse soprattutto nel caso di società titolari di più emittenti o che operano in diverse regioni. In particolare, è opportuno chiarire che se un soggetto opera su più bacini regionali, per poter concorrere su tali bacini deve possedere i requisiti per ciascuno dei bacini in questione.

La Sezione ritiene, inoltre, di dover ancora invitare l'Amministrazione a valutare l'opportunità di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili per evitare una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di società titolari di più emittenti e/o che operano in diverse regioni.

11.- Il MISE, alla lettera g) della nota trasmessa, ha infine fornito chiarimenti circa l'osservazione di cui al punto 15 del parere sulla prova del rispetto del limite di trasmissione di televendite, ed ha rappresentato che, *«oltre al ricorso agli esiti degli usuali controlli previsti ai sensi del d.lgs n. 177 del 2005, con riferimento al controllo degli affollamenti pubblicitari (nel caso in cui le televendite vi rientrino, ad es. spot di televendite ai sensi dell'art. 38 del citato d.lgs n. 177/2005, oppure nel caso in cui debba individuarsi e misurarsi la "finestra di televendita" esclusa dal computo ai sensi dell'art. 40 dello stesso d.lgs n. 177/2005), ai fini del provvedimento in esame, l'eventuale autodichiarazione dell'esercente sul rispetto dei limiti di televendita, è soggetta a controllo che può spingersi sino alla richiesta delle registrazioni delle trasmissioni televisive per il periodo interessato».*

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, rileva tuttavia la necessità che nel regolamento, in relazione al possesso di tale requisito e degli altri requisiti richiesti, sia esplicitato che le dichiarazioni rese ai fini del conseguimento dei contributi devono essere formalmente autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La Sezione osserva poi che il MISE non ha fornito specifici chiarimenti circa

altre osservazioni che erano contenute nel parere interlocutorio, in particolare nei punti 17, 18, 19 e 20.

La Sezione non può quindi che ribadire quanto già era stato osservato nel precedente parere.

13. La Sezione, inoltre, con riferimento alle osservazioni formulate ai punti 23 e seguenti del parere interlocutorio, ritiene opportuno ribadire la necessità di procedere ad una migliore elaborazione del testo normativo nella parte riguardante i criteri di assegnazione dei contributi agli aventi titoli (nell'art. 6 e nelle alleghe tabelle), anche prevedendo una diversa sequenza delle disposizioni e mediante l'inclusione negli articoli del regolamento di disposizioni di carattere generale che sono state invece impropriamente collocate nelle alleghe tabelle.

14. In mancanza dei chiarimenti richiesti, la Sezione non può poi che ribadire quanto già era stato osservato nel parere interlocutorio anche nei punti da 25 a 28.

In particolare, la Sezione, come già indicato al precedente punto 10, ritiene opportuno che, per evitare i possibili inconvenienti evidenziati, l'Amministrazione valuti l'ipotesi di porre un tetto massimo alle risorse che possono essere assegnate ad una emittente ed anche ad una unica società titolare di più emittenti operanti in una o più regioni.

E' inoltre opportuno che l'Amministrazione preveda di escludere dall'assegnazione delle risorse quelle emittenti che, per la loro diffusione sul territorio, non possano ritenersi emittenti locali.

15. Infine, tenuto conto che con il regolamento in esame occorre disciplinare sia l'erogazione dei contributi previsti per gli anni 2016 e 2017 (sulla base di requisiti evidentemente già posseduti dalle emittenti) sia dei contributi previsti per annualità successive all'entrata in vigore del regolamento, la Sezione invita l'Amministrazione a voler valutare l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria volta a consentire l'erogazione dei contributi previsti per gli anni 2016 e 2017 (sulla base di requisiti già posseduti dalle emittenti) e una disciplina a regime sulla base di requisiti che devono essere posseduti dalle emittenti in futuro per poter

ottenere i benefici che possono essere anche di maggiore carattere qualitativo, dando maggiore rilievo agli ascolti delle emittenti ed alla qualità dei loro programmi e dando specifico rilievo al tempo dedicato all'informazione territoriale e alla qualità dell'informazione.

P.Q.M.

esprime, nei termini indicati, il parere della Sezione sullo Schema di decreto trasmesso.

L'ESTENSORE
Dante D'Alessio

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

ALL. 3

Al

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Piazza Capo di Ferro, 13

00186 - ROMA

e, per conoscenza

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

Alla Direzione Generale per i Servizi

di comunicazione elettronica,

di radiodiffusione e postali

SEDE

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Riscontro al parere interlocutorio n. affare 00690/2017.

Con riferimento al parere espresso da codesta Sezione sullo schema di provvedimento indicato in oggetto nell'adunanza del 4 maggio 2017 (n. affare 00690/2017) e trasmesso allo scrivente Ufficio tramite posta elettronica certificata in data 26 maggio 2017 ed in ragione degli approfondimenti richiesti, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si prende atto delle richieste puntuali di modifica del testo che saranno valutate all'esito dell'iter del provvedimento e per le quali si ringrazia per il contributo fornito all'Amministrazione da parte di codesto Consiglio di Stato.

Di seguito e con riguardo alle richieste di chiarimenti e precisazioni, si osserva:

a) circa la precisazione richiesta sull'effettivo numero di graduatorie (denominate anche con il sinonimo "elenchi" in quanto non assume valore l'ordine di collocazione del richiedente ma

UT/19.03/69

R

02/05/17



unicamente il punteggio acquisito ai fini de calcolo del contributo) che verrebbero predisposte rispetto alla previsione dell'art. 5, comma 3 dello schema di provvedimento in cui si fa riferimento ad un elenco nazionale (punto 7 del parere) si chiarisce che è prevista la costituzione di una graduatoria/elenco a livello nazionale per le emittenti radiofoniche ed una per le emittenti televisive ammesse a contributo ciascuna delle quali sarà ordinata per sezioni regionali. Anche le rispettive emittenti comunitarie saranno presenti negli elenchi in apposite sezioni;

b) la differenza rispetto al passato (per cui si fa riferimento ad un elenco "unico" nazionale) è data dal fatto che il nuovo regime modifica la precedente disciplina che prevedeva la presentazione delle domande ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) competenti per territorio a livello regionale, i quali, a conclusione dell'istruttoria, procedevano alla formazione di apposite graduatorie regionali che erano conseguenti ad una preliminare ripartizione dello stanziamento su base regionale che avveniva con decreto ministeriale.

c) in merito alla osservazione (punto 8 del parere) circa la mancanza di adeguato risalto nel testo all'utilizzo di procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo, si rappresenta che, ferma restando la possibilità che le suddette procedure informatizzate possano essere (come pure osservato da codesto Consiglio di Stato) disciplinate nel successivo decreto ministeriale, si richiama quanto a tale riguardo indicato nelle linee guida per l'elaborazione del (presente) regolamento posto in pubblica consultazione il 9 maggio 2016 (reperibile sul sito ministeriale all'indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/linee_guida_contributi_emittenza_radio-tv_maggio_2016.pdf), che espressamente prevedono:

"23. La domanda, firmata dal legale rappresentante, è compilata esclusivamente in modalità on line, previa registrazione del soggetto che la presenta, sul sito web indicato nel bando.

24. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero pubblica sul sito web l'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi a contributo, con indicazione dei relativi importi che sono attribuiti in base ai criteri di indicati nel successivo paragrafo.

25. Nei successivi trenta giorni, i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti, secondo procedure on line indicate nel bando e pubblicato nel medesimo sito.

26. Entro lo stesso termine, i soggetti esclusi dall'elenco possono presentare on line istanza di riammissione.

27. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro i successivi trenta giorni, il Ministero approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e lo pubblica sul sito web."

d) Con riferimento alla richiesta di precisazioni circa le ragioni della ripartizione delle risorse in misura dell'85% alle emittenti televisive locali e del 15% alle emittenti radiofoniche locali (punto 9 del parere), si conferma quanto evidenziato nella Relazione AIR sulla condivisione del criterio con le Associazioni delle emittenti televisive e radiofoniche, sulla base della loro conoscenza delle caratteristiche del settore e del fabbisogno di ciascuna componente (radio e televisiva) che lo compongono. Da tale analisi si è ritenuto di confermare, per questo specifico aspetto, tale criterio così come individuato, in base alle norme previgenti (articolo 1, comma 1247, della legge 296/2006 che riservavano il 15% dello stanziamento per le emittenti radiofoniche);



e) quanto al ritenuto esiguo numero di dipendenti (due) e di giornalisti (uno) previsti quali requisiti per la richiesta da parte delle emittenti radiofoniche rispetto all'obiettivo di miglioramento qualitativo dei contenuti (punto 12 del parere), si fa presente che tali requisiti numerici rappresentano un miglioramento qualitativo rispetto alla situazione attuale che non prevede la presenza di un giornalista, proprio in ossequio alla ratio della nuova normativa che intende premiare l'attività giornalistica delle emittenti al fine di accrescere il pluralismo dell'informazione a livello locale;

f) con riferimento a punti 14 e 21 del parere circa i rischi di eccessiva concentrazione di risorse in favore di un numero limitato di emittenti va preliminarmente considerato che attualmente nelle regioni con bacini di ascolto più ampi (Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia) operano emittenti in numero superiore alle altre regioni e dotate di strutture dimensionali più ampie. La possibilità di richiedere il contributo da parte di singole emittenti (a carattere pluriregionale) in più regioni (o per più marchi) non determina situazioni di concentrazioni dei contributi in capo a tali soggetti in quanto i criteri di calcolo del contributo sono specifici per ciascuna regione (marchio). In particolare le emittenti sono tenute a ripartire il numero dei dipendenti e dei giornalisti per il numero delle regioni (marchio) per le quali è fatta domanda e dunque non può esservi una duplicazione nell'assegnazione delle risorse a favore delle emittenti più grandi;

g) con riferimento all'osservazione di cui al punto 15 del parere sulla prova del rispetto del limite di trasmissione di televendite, si rappresenta che, oltre al ricorso agli esiti degli usuali controlli previsti ai sensi del d.lgs n. 177 del 2005 con riferimento al controllo degli affollamenti pubblicitari (nel caso in cui le televendite vi rientrino, ad es. spot di televendite ai sensi dell'art. 38 del citato d.lgs n. 177/2005, oppure nel caso in cui debba individuarsi e misurarsi la "finestra di televendita" esclusa dal computo ai sensi dell'art. 40 dello stesso d.lgs n. 177/2005), ai fini del provvedimento in esame, l'eventuale autodichiarazione dell'esercente sul rispetto dei limiti di televendita, è soggetta a controllo che può spingersi sino alla richiesta delle registrazioni delle trasmissioni televisive per il periodo interessato.

Con riferimento alla richiesta di documenti rappresentativi dell'istruttoria svolta con gli operatori di settore e delle categorie interessate, in aggiunta a quanto già riferito alla sezione 2 della relazione AIR si allega alla presente la documentazione dalle quattro associazioni nazionali di rappresentanza delle TV e radio locali.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Avv. Stefano Viorone

Allegati c.s.

AERANTI – CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via Internet

Ancona, li 31 maggio 2016

Il Coordinatore

SPETT.LE
DGSCERP
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
VIALE AMERICA N. 201
ROMA

MR/rb/61-2016

VIA EMAIL dgscerp.segreteria@mise.gov.it

**OGGETTO: OSSERVAZIONI SULLE LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL
REGOLAMENTO SUI CRITERI E SULLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI**

Con riferimento a quanto in oggetto, formuliamo le seguenti osservazioni, chiedendo altresì che venga disposta una audizione della nostra associazione al fine di illustrare tali osservazioni nel dettaglio:

1) Si condivide il mantenimento del riparto dello stanziamento annuale destinato al comparto radiotelevisivo locale secondo le seguenti quote percentuali:

- 85% tv locali;
- 15% radio locali.

2) Si condivide la previsione di una quota percentuale da riservare ai soggetti aventi carattere comunitario.

Si ritiene che debba essere, comunque, consentito ad ogni emittente comunitaria (che lo ritenga opportuno) di partecipare alla procedura ordinaria in alternativa alla procedura prevista per le emittenti comunitarie,

3) Si condivide la previsione dell'accantonamento di una quota fino al massimo dell'1% dello stanziamento per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.

AERANTI-CORALLO – Codice Fiscale 93074270427

Sede: 60100 – Ancona - Casella Postale 360 Tel. 071/2075048 – Fax. 071/2075098

Sede di Roma: Piazza Giuseppino Belli n.2 (Palazzo Confindustria) 00153 - ROMA

Per ogni comunicazione ad AERANTI-CORALLO rivolgersi alla sede di Ancona

E-MAIL: aeranticorallo@aeranticorallo.it – SITO INTERNET: www.aeranticorallo.it

TWITTER: @aeranticorallo – FACEBOOK: www.facebook.com/aeranti.corallo

AERANTI-CORALLO è composto da:

AERANTI – CORSO MAZZINI N.99 – 60100 ANCONA Tel. 071/2075048 – Fax. 071/2075098

CORALLO – VIA AURELIA N. 796 – 00165 – ROMA – Tel. 06/66512698 – Fax. 06/66410313

AERANTI-CORALLO aderisce alla Confindustria – Imprese per l'Italia

4) Si ritiene che i titolari di autorizzazione per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica debbano essere ricompresi tra le categorie dei beneficiari dei contributi solo quando le trasmissioni radiofoniche digitali terrestri siano possibili sull'intero territorio nazionale (attualmente sono stati rilasciati i diritti di uso in soli 5 bacini su 39. Inoltre, nei prossimi mesi verranno rilasciati i diritti di uso in ulteriori 11 bacini). Diversamente si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le zone geografiche corrispondenti a tali 16 (5+11) bacini e le zone geografiche corrispondenti agli altri 23 bacini.

5) Si ritiene che il requisito di ammissione ai contributi relativo al personale dipendente debba essere definito dal regolamento (e non dai bandi) e che lo stesso debba avere valenza almeno quinquennale.

Al riguardo si osserva:

- si ritiene essenziale (anche per la relativa legittimità) che il numero minimo di dipendenti che una emittente locale debba avere, ai fini dei requisiti di ammissione ai contributi, debba essere conosciuto preventivamente dai soggetti interessati (qualora tale requisito venisse definito da bandi annuali non vi sarebbe tale conoscenza preventiva);

- si ritiene che, ai fini della semplificazione (la cui esigenza è richiamata anche al punto 8 delle linee guida), nonché, ai fini di una maggiore efficienza amministrativa, il regolamento debba prevedere l'indicazione del termine entro il quale, ogni anno, tutte le imprese televisive e radiofoniche interessate siano tenute a presentare la domanda di riconoscimento dei contributi.

In tal modo non sarà necessaria l'emanazione di un bando annuale (si veda, al riguardo, l'attuale Regolamento per il riconoscimento dei contributi alle imprese radiofoniche locali di cui al DM 1° ottobre 2002, n. 225 che non prevede bandi annuali, bensì la data fissa del 30 ottobre di ogni anno per la presentazione delle domande di riconoscimento dei contributi);

- si ritiene che l'eventuale aggiornamento quinquennale del requisito di ammissione ai contributi relativo al personale dipendente debba avvenire con uno specifico decreto ministeriale (da emanarsi almeno un anno prima della applicazione del nuovo requisito, al fine di permettere la conoscibilità dello stesso agli interessati), tenendo conto dell'andamento economico e occupazionale del Paese.

6) Si evidenzia che le Linee guida, pur prevedendo una graduatoria unica nazionale sia per il settore tv, sia per il settore radio (punto 8 e 27 delle Linee guida), fanno riferimento alla possibilità, per tutte le emittenti che intendano beneficiare dei contributi, di presentare una domanda per ogni regione nella quale operano (punto 22 delle Linee guida).

Si tratta tuttavia di comprendere (non essendo la circostanza disciplinata dalle Linee guida) come vengano valutati i requisiti di ammissibilità e come trovino collocazione, nella graduatoria unica nazionale, le eventuali diverse domande regionali presentate da uno stesso soggetto.

In ogni caso occorre considerare che realizzando una graduatoria unica nazionale, in mancanza di puntuali correttivi, finirebbero per trovare collocazione utile nella stessa, per lo più, emittenti delle regioni economicamente più avanzate, in violazione dei principi di pluralismo ai quali si richiama espressamente la normativa in materia.

Non pare, peraltro, convincente la previsione di un numero minimo di dipendenti definito in base alla numerosità della popolazione regionale in quanto, in tal modo, verrebbero "livellati" i requisiti previsti per regioni economicamente molto diverse.

Inoltre, in considerazione che molte emittenti hanno una copertura provinciale o interprovinciale (e non regionale), è evidente che il numero minimo definito su base regionale non sia pertinente per queste ultime.

7) Non si condivide la previsione, tra i requisiti di ammissibilità ai contributi, di dover avere "nei propri palinsesti (secondo quanto depositato al Ministero in sede di autorizzazione e di successive variazioni) più del 10% di programmi di televendite, di giochi e di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7 e le 23".

Al riguardo si osserva:

- i programmi di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7.00 e le 23.00 sono vietati. Si ritiene pertanto che, relativamente agli stessi non debba essere prevista alcuna percentuale di programmazione;
- si ritiene che, ai fini dei requisiti di ammissione ai contributi, le emittenti non debbano avere nei propri palinsesti più del 40% di programmi di televendite (queste ultime rappresentano, infatti, un elemento imprescindibile della programmazione delle tv locali).

8) Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 29 delle Linee guida si osserva:

- in considerazione della peculiarità delle imprese del settore radiotelevisivo che necessitano di personale artistico (presentatori, annunciatori, dj, vj, etc.) solo per alcune ore al giorno, e solo per periodi limitati nel tempo e tenendo conto che i rapporti di lavoro con tali figure non possono più essere disciplinati da contratti di collaborazione (soppressi dal cosiddetto job-act), si ritiene che debbano essere considerati, ai fini della valutazione delle domande di contributo, anche i lavoratori dipendenti part-time con orario di lavoro inferiore al 50%;
- in considerazione che i contratti di apprendistato rappresentano un volano per lo sviluppo dell'occupazione si ritiene che gli apprendisti debbano essere considerati, ai fini della valutazione delle domande di contributo, seppure prevedendo un punteggio inferiore;
- in considerazione che l'attività delle emittenti locali non può più prescindere da sinergie con internet e con i social network, si ritiene che debbano essere specificamente valorizzati, ai fini della valutazione delle domande di contributo, anche i dipendenti che svolgono attività di webmaster, blog manager, social-manager;
- si manifestano perplessità circa l'opportunità del criterio dei ricavi per spazi pubblicitari radiofonici (peraltro svincolati dal bilancio di esercizio e dalla dichiarazione fiscale);
- si evidenzia, comunque, che la produzione delle copie dei bonifici di pagamento delle fatture quietanzate relative alla vendita di spazi pubblicitari radiofonici non appare possibile in quanto, in molti casi, il pagamento di tali fatture avviene con mezzi diversi dal bonifico (es. assegno bancario, assegno circolare, ricevuta bancaria, etc.);
- si evidenzia, altresì, che l'attestazione di un professionista (revisore), per i soggetti privi di collegio sindacale (o di sindaco unico), rappresenterebbe un costo rilevante in quanto l'attestatore dovrebbe sottoporre (a posteriori) a revisione l'intera contabilità aziendale;
- ai fini della valutazione dei costi per tecnologie innovative si ritiene che dovrebbero essere considerati anche i costi di ricerca e di sviluppo di software per l'attività dell'emittente.

9) Per quanto riguarda l'emittenza a carattere comunitario, tenendo conto delle relative peculiarità (attività svolta da soggetti aventi natura giuridica no-profit), si ritiene che la quota di contributi destinati alla stessa (sia nel settore radio, sia nel settore tv) debba essere attribuita per il 50% in parti uguali tra gli aventi titolo e per l'altro 50% in base ad una graduatoria determinata con riferimento ai dipendenti relativi e valorizzando, tra gli stessi, i dipendenti giornalisti.

10) Si ritiene opportuno che venga previsto, a garanzia del pluralismo e della concorrenza, un tetto massimo di contribuzione per ogni singola società (indipendentemente dai marchi/palinsesti partecipanti alla procedura di riconoscimento dei contributi).

Avv. Marco Rossignoli



Associazione Alpi

LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI

OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

A.L.P.I. – RADIO TV

3 giugno 2016

Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione
Rada, Via della Colonna Antonina, 52 tel. 06.49200178; fax 06.49200180
Sede Puglia Via Pontaleo, 20/A, 71014 Conversano (Bn) tel. 080.4952222; fax 080.4955412

Si concorda con le proposte del Ministero sui seguenti punti:

- da 1 a 13
- da 16 a 17
- da 20 a 28
- 33

OO OO OO OO OO

Si propongono modifiche sui seguenti punti:

14 i)

TESTO MINISTERO

14. Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:

i) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per uno o più marchi/palinesesti diffusi con numerazione automatica (LCN);

MODIFICA PROPOSTA

14. Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:

i) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per ogni singolo marchio /palinsesto diffuso con numerazione automatica (LCN).

MOTIVAZIONI

Si ritiene utile specificare che ogni singola domanda dovrà essere riferita ad ogni singolo marchio/palinsesto.

OO OO OO OO OO

14 iii)

TESTO MINISTERO

iii) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, art. 3, comma 12.

MODIFICA PROPOSTA

iii) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, art. 3, commi da 1 a 13.

MOTIVAZIONI

I commi dell'art. 3 dell'Allegato A della Delibera AGCOM n. 664/09/CONS che riguardano i titolari di autorizzazione per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica sono dal comma 1 al comma 13, e non il comma 12. Pertanto si ritiene necessaria la correzione.

15)

TESTO MINISTERO

15. Una quota percentuale (da fissare anche in base alle valutazioni che saranno formulate dai soggetti maggiormente rappresentativi) delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

MODIFICA PROPOSTA

15. Il 2% delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

MOTIVAZIONI

Per le emittenti comunitarie appare congrua una quota non superiore al 2% delle risorse disponibili. Ciò perché con tale Regolamento si intende premiare i FSMA di qualità, necessarie per assicurare servizio di pubblico interesse.

18 i)

TESTO MINISTERO

18. Sono ammessi ad usufruire dei contributi le emittenti televisive:

i) che abbiano un numero minimo di dipendenti - compresi i giornalisti - a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti scaglioni:

- a) su un territorio avente più di 5 milioni
- e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
- f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
- g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti

Il numero minimo dei giornalisti è l'x% del totale dei dipendenti.

MODIFICHE PROPOSTE

18. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive:

i) che abbiano in tutto l'anno di presentazione della domanda, ad esclusione della prima applicazione, un numero minimo di dipendenti, per ogni marchio/programma, per il quale si intende presentare domanda, diffuso con numerazione automatica I.C.N. - compresi i giornalisti - a tempo indeterminato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione sulla base dei seguenti valori minimi che saranno utilizzati in sede di prima applicazione:

- a) per ogni territorio regionale avente più di 5 milioni di abitanti - 14 dipendenti;
- b) per ogni territorio regionale avente più di 1,5 milioni e fino a 5 milioni di abitanti - 12 dipendenti;
- c) per ogni territorio regionale avente fino a 1,5 milioni di abitanti - 10 dipendenti.

Sono compresi nel calcolo del numero dei dipendenti, i lavoratori part time a tempo indeterminato con orario di lavoro di almeno il 50% in ragione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale ed i lavoratori in cassa integrazione e con contratti di solidarietà tenendo conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda.

Il numero minimo dei giornalisti è:

- a) per ogni territorio regionale avente più di 5 milioni di abitanti – 4, dei quali almeno 1 professionista per ogni marchio/programma e per ogni regione per i quali si intende presentare domanda
- b) per ogni territorio regionale avente più di 1,5 milioni e fino a 5 milioni di abitanti – 3, dei quali almeno 1 professionista per ogni marchio/programma e per ogni regione per i quali si intende presentare domanda
- c) per ogni territorio regionale avente fino a 1,5 milioni di abitanti – 2, dei quali almeno 1 professionista per ogni marchio/programma e per ogni regione per i quali si intende presentare domanda

18 l)-bis

In sede di prima applicazione, ai soli fini dell'ammissibilità, si terrà conto del numero dei dipendenti e dei giornalisti esistenti all'atto di presentazione della domanda, fermo restando che per il punteggio verranno presi in considerazione i dipendenti del biennio precedente.

MOTIVAZIONI

Come richiesto dalle Linee Guida, che non specificavano il numero dei dipendenti, si propongono i numeri minimi di dipendenti – distinti per aree – necessari per poter essere ammessi ai contributi.

Per quel che concerne il numero dei giornalisti, si propone lo stesso criterio (numero minimo distinto per aree) poiché è impossibile seguire il criterio proposto dal MISE, cioè quello di calcolare il numero minimo di giornalisti in percentuale rispetto al totale dei dipendenti. Ciò perché - ad esempio - un'emittente con 100 dipendenti - calcolando il numero dei giornalisti in percentuale, qualsiasi essa sia - dovrebbe avere un numero spropositato di giornalisti rispetto ad un'emittente che ha solo 10 dipendenti.

Si propone, infine, una norma transitoria, e cioè ammettere, soltanto per la prima applicazione, le emittenti che all'atto della domanda abbiano il numero minimo di dipendenti e giornalisti richiesti, fermo restando che il punteggio utile per formulare la graduatoria dovrà riferirsi, per tutti, al numero di dipendenti e giornalisti del biennio precedente. Ciò per consentire alle emittenti di organizzarsi con le assunzioni, dal momento che non potevano sapere, retroattivamente, il numero di dipendenti e giornalisti richiesti per l'ammissione ai contributi. E' ovvio che questa possibilità debba essere offerta soltanto in fase di prima applicazione del nuovo regolamento.

18 l)

TESTO DEL MINISTERO

ii) che non abbiano, nei propri palinsesti (secondo quanto depositato al Ministero in sede di autorizzazione e in successive variazioni), più del 10% di programmi di televendite, di giochi e di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7 e le 23.

MODIFICA PROPOSTA

ii) che non trasmettano, nell'ambito del marchio/palinsesto per il quale viene presentata domanda, televendite dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e per più di 5 ore giornaliere per il primo anno, e 4 ore giornaliere a partire dal secondo anno, dalle ore 7.00 alle ore 19.00

MOTIVAZIONI

E' noto che le televendite non producano ascolti; pertanto le emittenti trasmettano le televendite soltanto perché, purtroppo, stante la gravissima situazione di crisi in cui versa il settore televisivo locale, le pur risicate risorse derivanti risultano necessarie. Pertanto, non è possibile che, di punto in bianco, le emittenti passino a poco più di un'ora di televendite al giorno, come proposto dal MISE.

Si propone, pertanto, una norma transitoria, per il solo primo anno di applicazione, che consenta la messa in onda di 5 ore al giorno di televendite, per poi passare, a partire dal secondo anno di applicazione, a 4 ore giornaliere dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

000000000000

18. iii) che aderiscono al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendite di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili - approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002- e al "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.

MOTIVAZIONI

E' ovvio che le emittenti che verranno ammesse ai contributi, che quindi svolgono servizio di pubblico interesse, debbano aderire a tutti i Codici di autoregolamentazione.

000000000000

18. iv) che siano titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi. Queste possono presentare una domanda per ogni regione per la quale sono in possesso del titolo autorizzativo e della relativa numerazione LCN, solo nel caso in cui per ogni singola regione per la quale presentano domanda siano in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, sulla base della ripartizione del proprio personale dipendente. Esse saranno classificate nell'unica graduatoria nazionale con una posizione per ogni domanda presentata relativamente al singolo bacino regionale.

MOTIVAZIONI

Anche se la graduatoria sarà unica nazionale, e quindi il punteggio dei dipendenti sarà lo stesso a prescindere dalla regione per cui si partecipa, si ritiene utile che le emittenti pluriregionali debbano presentare una domanda per ogni regione per la quale intendono far considerare (ed entrare in graduatoria con i relativi punteggi), gli ascolti registrati. Pertanto, per ogni regione, le emittenti pluriregionali dovranno avere anche il requisito del numero dei dipendenti e giornalisti.

18. v) ad esclusione del primo anno di applicazione, che abbiano sostenuto nell'anno precedente un costo del personale di almeno:
Euro 450.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 a),
Euro 380.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 b),
Euro 320.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 c),
Tali requisiti sono riferiti al singolo marchio /palinsesto e per ogni singola regione per la quale si richiede l'ammissione alla procedura e debbono essere posseduti all'atto della domanda e nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda stessa, fatto salvo il primo anno di applicazione.

MOTIVAZIONI

Si ritiene utile che tra i requisiti di ammissione ci siano i costi sostenuti per dipendenti e giornalisti, allo scopo di assicurare che dipendenti e giornalisti siano assunti ed inquadrati secondo i contratti di lavoro del settore.

18. vi) che utilizzino numerazione LCN riservata alle TV Locali.

MOTIVAZIONI

Si ritiene necessario specificare che i contributi siano riservati esclusivamente alle emittenti locali. Pertanto, per poter essere ammesse ai contributi, le emittenti dovranno dichiarare la numerazione LCN assegnata dal MISE, e tale numerazione dovrà essere una numerazione LCN riservata alle emittenti locali dal Piano LCN dell'AGCOM.

18. vii) che abbiano copertura in tecnica digitale terrestre di non oltre il 50% della popolazione italiana.

MOTIVAZIONI

Si ritiene necessario specificare che i contributi siano riservati esclusivamente alle emittenti locali. Pertanto, per poter essere ammesse ai contributi, le emittenti dovranno dichiarare la copertura, che non potrà superare, in tecnica digitale terrestre, il 50% della popolazione italiana, perché se la copertura in digitale terrestre superasse il 50% della popolazione italiana, si configurerebbe la copertura nazionale, e quindi non si avrebbe diritto ai contributi.

18. viii) che forniscano nella domanda dati e informazioni che, pena l'esclusione dalla graduatoria, dovranno essere certificati da società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob. I soggetti che per il primo anno non dovessero avere tale requisito, dovranno impegnarsi alla certificazione suddetta a partire dal bilancio successivo alla prima applicazione del presente Regolamento.

MOTIVAZIONI

Al fine di ottenere la certezza dei dati e delle informazioni dichiarati dalle emittenti, si ritiene necessaria la certificazione da parte di società di revisione. Soltanto in fase di prima applicazione, si consente l'impegno alla certificazione per quelle emittenti che non fossero in possesso di tale requisito all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

18. ix) che a partire dal primo anno, si dotino di un proprio sito internet/portale con diffusione del marchio/palinesse in streaming e l'accesso ad un magazzino con ricerca dei servizi giornalistici e programmi del FSMA, accessibile anche in mobilità.

MOTIVAZIONI

Si ritiene, con tale requisito, di soddisfare le innovazioni tecnologiche richieste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208

19)

TESTO MINISTERO

19. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche che abbiano un numero minimo di dipendenti - compresi i giornalisti - a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti scaglioni:

- a) su un territorio avente più di 5 milioni
- e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
- f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
- g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti

Il numero minimo dei giornalisti è l'x% del totale dei dipendenti.

MODIFICHE PROPOSTE

19. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche che abbiano un numero minimo di dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis lettera a) legge 66/2001, in base ai contratti nazionali di categoria vigenti, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS, esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato e, oltre il direttore della testata, un giornalista professionista o pubblicista, come risultanti dai rispettivi contratti nazionali di categoria e

come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e che abbiano conseguito nell'anno precedente ricavi pari ad almeno 150.000,00 euro, sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo

MOTIVAZIONI

Di fatto la legge 66/2001 ha disposto che il personale minimo per le radio locali è di due dipendenti, per cui non si comprende l'ammissibilità della proposta ministeriale che, in contrasto con tale norma primaria, fissa un numero minimo di dipendenti in base alla numerosità della popolazione, suddivisa per scaglioni, su diverse regioni. Ma ancor più evidente è la lesione del principio di eguaglianza fra tutte le emittenti, poiché ad es. una radio che fa servizio nel bacino provinciale di Latina (territorio regionale avente più di 5 milioni di abitanti) deve avere un numero di personale molto superiore per es. ad una radio di Ancona, che fa servizio su uno scaglione di territorio molto inferiore. Risulta, quindi, anche non condivisibile il calcolo dei giornalisti commisurato all'x% del totale dei dipendenti. E' indispensabile introdurre anche un fatturato minimo di 150 mila euro poiché è il minimo richiesto per sostenere i costi per i dipendenti e due giornalisti richiesti tra i criteri di ammissibilità.

29 a)

TESTO MINISTERO

29. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, il disciplinare allegato al bando stabilisce i punteggi da assegnare in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri e parametri (con esclusione delle emittenti comunitarie disciplinate separatamente):

a) numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato);

MODIFICHE PROPOSTE

29.

a) numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell'impegno contrattuale. Per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà si dovrà tener conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda.

MOTIVAZIONI

Si ritiene utile specificare meglio le caratteristiche dei dipendenti

29 b)

TESTO MINISTERO

- b) numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPC);

MODIFICA PROPOSTA

29. b)

Numero medio di dipendenti giornalisti occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI oppure per i pubblicisti che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come richiamate dalla legge 388/2000 hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS, effettivamente applicati all'attività di fornitori di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell'impegno contrattuale. Per quanto riguarda la valutazione dei giornalisti in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà si dovrà tener conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente in azienda.

MOTIVAZIONI

Si ritiene utile specificare meglio le caratteristiche dei giornalisti

29 c)

TESTO MINISTERO

- c) con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti, secondo le rilevazioni fornite da Auditel relativamente all'anno precedente al bando;

MODIFICHE PROPOSTE

29. c) Con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi a) la media tra le medie annue dell'ascolto medio (AM) del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma riferite al biennio precedente, relativamente al marchio/palinsesto nella regione oggetto di domanda; b) rapporto tra il criterio di cui al precedente punto a) e popolazione della regione oggetto di domanda (o popolazione di parte della regione oggetto di domanda servita dal marchio/palinsesto).

MOTIVAZIONI

La Scrivente Associazione ha interpellato professionisti esperti del settore di fama nazionale ed internazionale, e cattedratici, e tutti hanno sostenuto che l'interpretazione autentica della formula indicata dal MISE è la moltiplicazione del numero dell'AM (ascolto medio Auditel) con il numero dei Contatti (Contatti Netti Auditel).

La scrivente Associazione, come prima ipotesi, condivide la suddetta interpretazione autentica della formula del MISE in quanto essa valorizza l'aspetto meritocratico voluto dalla Corte dei Conti con la Deliberazione del dicembre 2015 e voluto dal legislatore con le disposizioni della

legge 28 dicembre 2015 n. 208, che intendono valorizzare il servizio di pubblico interesse (pluralismo e crescita economica del territori) svolto dalle emittenti locali.

Qualora, invece, l'intenzione del MISE fosse anche quella di valorizzare maggiormente le emittenti che operano nelle regioni più piccole, si propone di prendere in considerazione, come seconda ipotesi:

- a) il dato AM dell'Auditel relativo al biennio precedente;
- b) il rapporto tra il dato AM dell'Auditel relativo al biennio precedente e la popolazione coperta

Ciò al fine di consentire alle emittenti operanti in regioni più piccole di valorizzare maggiormente gli ascolti (AM) prodotti.

Per la definizione del dato di ascolto, si propone di utilizzare esattamente la formula corretta già utilizzata dal legislatore nell'art. 1 comma 147 alinea 9-quinquies lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (media annua dell'ascolto medio (AM) del giorno medio mensile rilevato dalla società Auditel).

Anche per il criterio degli Ascolti, così come per il criterio dei dipendenti, si ritiene necessario considerare il biennio precedente e non il singolo anno. Ciò perché il dato medio del biennio ne garantisce maggiormente la stabilità. Si consideri, per esempio, che in questi mesi del 2016 l'Auditel sta sostituendo ~ regione per regione ~ l'intero campione iniziale (pari a circa 5 mila meter), e nei mesi successivi la stessa Auditel provvederà a triplicare il campione. E' possibile che questi cambiamenti, che sono già in corso, e che non si escludono per gli anni a venire, possano destabilizzare i dati di ascolto di alcune emittenti e in alcune regioni.

Pertanto si ritiene assolutamente indispensabile che il dato da prendere in considerazione si riferisca, come per i dipendenti, alla media del biennio precedente.

29 d)

TESTO MINISTERO

d) con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, in assenza di un sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo;

MODIFICHE PROPOSTE

d) con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, nella temporanea assenza di un sistema di rilevazione degli ascolti, per i soli anni 2016 e 2017, il totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo; a decorrere dall'anno 2018, il dato annuale relativo al giorno medio rilevato dalla società TER Srl per ciascuna emittente.

MOTIVAZIONI

Si deve tenere conto che si è costituita la società TER Srl per la rilevazione degli Indici di ascolto che riunisce tutta l'emittenza radiofonica privata e pubblica; la rilevazione entrerà a regime nel 2017. Pertanto, fermo restando che il criterio principale, a decorrere dal 2018 (sui dati di ascolto 2017) per la valutazione delle domande dovrà far riferimento alle Audience (per assicurare maggiore stabilità sarebbe auspicabile che si prendesse in considerazione il dato medio del biennio precedente, quando tale dato sarà disponibile), per i primi due anni si concorda con il MISE, ma solo in regime transitorio per i primi due anni, di prendere in considerazione il totale dei ricavi maturati sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo.

0000000000

29 e)

TESTO MINISTERO

e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili (da specificare tenendo conto delle proposte che saranno avanzate dai soggetti interessati) sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo, ovvero il possesso di determinate caratteristiche tecnologiche secondo quanto stabilito nel bando annuale.

MODIFICA PROPOSTA

Si propone l'eliminazione della lettera e) così come formulata dal Misa.

MOTIVAZIONI

Si ritiene di soddisfare il requisito delle innovazioni tecnologiche richieste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 con l'introduzione, sopra riportata, del punto 18. b) tra i requisiti di ammissibilità (nel quale si richiede che le emittenti, a partire dal primo anno, si dotino di un proprio sito Internet/portale con diffusione del marchio/palinesseo in streaming e l'accesso ad un magazzino con ricerca dei servizi giornalistici e programmi del FSMA, accessibile anche in mobilità).

0000000000

30 i)

TESTO MINISTERO

30. Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell'ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali:

i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale del punteggio complessivo da stabilire nel bando annuale - in base ad un'analisi dell'evoluzione delle caratteristiche del settore - con una maggiorazione del 10% per i soggetti ammessi con un numero di dipendenti e giornalisti superiore ad un livello anch'esso da definire annualmente. Dal secondo anno di applicazione del Regolamento, è riconosciuta inoltre una maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell'anno precedente a quello di

spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall'altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all'anno precedente;

MODIFICHE PROPOSTE PER LE SOLE EMITTENTI TELEVISIVE

30. i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, per le sole emittenti televisive, una quota pari ad 1/3 della somma stanziata.

o, in alternativa

30. i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, per le sole emittenti televisive, una quota pari al 50% della somma stanziata.

MOTIVAZIONI

Si ritiene che i contributi debbano essere erogati dando preponderanza al criterio degli Ascolti, perché soltanto gli Ascolti assicurano servizio di pubblica utilità, e cioè pluralismo e crescita economica dei territori (attraverso il numero di telespettatori che, seguendo un'emittente, e quindi anche la pubblicità, vengono stimolati all'acquisto dei prodotti delle PMI, che rappresentano il 70,8% del PIL).

Pertanto, si propone di dare al criterio dei dipendenti e giornalisti un peso di 1/3 del totale o, come ultima ipotesi, del 50%.

Si richiede, inoltre, di sopprimere tutte le maggiorazioni previste, che andrebbero a danneggiare tutte quelle emittenti che già da anni, con grandissima difficoltà, hanno garantito tanti posti di lavoro, in favore di coloro che non lo hanno fatto sinora e lo farebbero soltanto in virtù delle premialità previste dal MISE.

30 i)

TESTO MINISTERO

30. Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell'ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali:

i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale del punteggio complessivo da stabilire nel bando annuale - in base ad un'analisi dell'evoluzione delle caratteristiche del settore - con una maggiorazione del 10% per i soggetti ammessi con un numero di dipendenti e giornalisti superiore ad un livello anch'esso da definire annualmente. Dal secondo anno di applicazione del Regolamento, è riconosciuta inoltre una maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell'anno precedente a quello di spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall'altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all'anno precedente;

MODIFICHE PROPOSTE PER LE SOLE EMITTENTI RADIOFONICHE

30. Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell'ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali:

l) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, per le emittenti radiofoniche, assegnazione di 10 punti in più per ogni dipendente e giornalista rispetto al numero minimo, di cui al capoverso 19), necessario per la presentazione della domanda.

MOTIVAZIONI

Si ritiene indispensabile differenziare le modalità per emittenti televisive ed emittenti radiofoniche.

Si richiede, inoltre, di sopprimere tutte le maggiorazioni previste, che andrebbero a danneggiare tutte quelle emittenti che già da anni, con grandissima difficoltà, hanno garantito tanti posti di lavoro, in favore di coloro che non lo hanno fatto sinora e lo farebbero soltanto in virtù delle premialità previste dal MISE.

30 II)

TESTO DEL MINISTERO

ii) per i criteri indicati ai punti c) e d), fino al 40% del punteggio complessivo;

MODIFICHE PROPOSTE PER LE SOLE EMITTENTI TELEVISIVE

IPOTESI A

30. iii) per le sole emittenti televisive, per il criterio indicato al punto c), una quota pari al 2/3 della somma stanziata.

o, in alternativa,

IPOTESI B

30. ii) per le sole emittenti televisive, per il criterio indicato al punto c), una quota pari al 50% della somma stanziata

o, in alternativa

IPOTESI C

30. ii) per le sole emittenti televisive, per i criteri indicati al punto c), una quota pari al 2/3 della somma stanziata, suddivisa al 50% tra i due criteri di valutazione di cui al punto 29 c).

o, in alternativa

IPOTESI D

30. ii) per le sole emittenti televisive, per i criteri indicati al punto c), una quota pari al 50% della somma stanziata, suddivisa al 50% tra i due criteri di valutazione di cui al punto 29 c).

MOTIVAZIONI

Come si diceva sopra, si ritiene che i contributi debbano essere erogati dando preponderanza al criterio degli Ascolti, perché soltanto gli Ascolti assicurano servizio di pubblica utilità, e cioè pluralismo e crescita

economica dei territori (attraverso il numero di telespettatori che, seguendo un'emittente, e quindi anche la pubblicità, vengano stimolati all'acquisto dei prodotti delle PMI, che rappresentano il 70,8% del PIL).

Dal momento, però, che in merito al punto 29 c) sono state inserite due ipotesi dalla scrivente Associazione, e cioè:

- l'interpretazione autentica della formula del MISE che moltiplica il dato AM Auditel con il dato Contatti Auditel;
- una seconda ipotesi che prevede il dato AM (media del biennio precedente) insieme al rapporto tra dato AM del biennio precedente e popolazione coperta;

si propongono quattro alternative, e cioè:

- IPOTESI A): in caso di interpretazione autentica della formula del MISE (che moltiplica il dato AM Auditel con il dato Contatti Auditel), dare a questo dato il peso di 2/3;
- IPOTESI B): in caso di interpretazione autentica della formula del MISE (che moltiplica il dato AM Auditel con il dato Contatti Auditel), dare a questo dato il peso del 50%;
- IPOTESI C): in caso di accoglimento della seconda proposta di cui al punto 29 c), e cioè prendendo in considerazione il dato AM (media del biennio precedente) insieme al rapporto tra dato AM del biennio precedente e popolazione coperta, dare un peso complessivo pari al 2/3 del totale, suddiviso al 50% tra i due dati;
- IPOTESI D): in caso di accoglimento della seconda proposta di cui al punto 29 c), e cioè prendendo in considerazione il dato AM (media del biennio precedente) insieme al rapporto tra dato AM del biennio precedente e popolazione coperta, dare un peso complessivo pari al 50% del totale, suddiviso al 50% tra i due dati.

30 ii)

TESTO DEL MINISTERO

ii) per i criteri indicati ai punti d), fino al 40% del punteggio complessivo;

MODIFICHE PROPOSTE PER LE SOLE EMITTENTI RADIOFONICHE

30. ii) per il criterio indicato al punto d), per le emittenti radiofoniche, per i primi due anni, assegnazione di un punteggio di 10 punti per ogni fatturato pari a 50.000,00 euro oltre i 150.000,00 euro previsti per l'ammissibilità.

MOTIVAZIONI

E' necessario prevedere una norma transitoria per il criterio dei fatturati che, come previsto sopra, è auspicabile che venga preso in considerazione soltanto per i primi due anni, perché per gli anni successivi saranno disponibili, anche per le emittenti radiofoniche, dati di ascolto attendibili. Pertanto, al fine di evitare un appiattimento della graduatoria, che sarebbe in contrasto con la deliberazione della Corte dei Conti del dicembre 2015 che dispone che non siano consentite "erogazioni a pioggia", è necessario dare il giusto peso al criterio dei fatturati, per valorizzare le emittenti radiofoniche con maggiore capacità d'impresa, perché maggiore è la capacità di fare impresa, maggiore è il servizio di pubblico interesse che l'emittente può svolgere sul territorio.

TESTO MINISTERO

iii) per il criterio indicato al punto e), almeno il 10% del punteggio complessivo.

MODIFICHE PROPOSTE

Si richiede la soppressione

MOTIVAZIONI

Si ritiene di soddisfare il requisito delle innovazioni tecnologiche richieste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 con l'introduzione, sopra riportata, del punto 18. ix) tra i requisiti di ammissibilità (nel quale si richiede che le emittenti, a partire dal primo anno, si dotino di un proprio sito Internet/portale con diffusione del marchio/palinesesto in streaming e l'accesso ad un magazzino con ricerca dei servizi giornalistici e programmi del FSMA, accessibile anche in mobilità).

TESTO DEL MINISTERO

31. In fase di prima applicazione l'indice di ascolto Auditel ha un peso del 10% del punteggio complessivo e, di conseguenza, gli altri limiti di punteggio sono proporzionalmente incrementati.

MODIFICHE PROPOSTE

Si richiede la soppressione

MOTIVAZIONI

Come si diceva già sopra, la ratio di questo nuovo Regolamento è quello di premiare le emittenti che svolgono servizio di pubblico interesse (pluralismo e stimolo alla crescita economica) sui territori, e per tale ratio è indispensabile dare il maggior peso al criterio degli Ascolti. Pertanto, non ha senso quanto proposto dal MISE in sede di prima applicazione. Si presume che le emittenti non iscritte all'Auditel abbiano dati di ascolto molto bassi (poiché diversamente, si sarebbero già iscritte).

Pertanto, se per i primi anni alcune emittenti non avessero il dato di ascolto (che comunque sarebbe molto basso), vorrà dire che per quel criterio otterranno un punteggio pari a zero, fermo restando il punteggio relativo all'altro criterio (dipendenti e giornalisti).

Se si dovesse applicare la norma proposta dal MISE, si otterrebbe un sostanziale appiattimento della graduatoria del primo anno, a danno di tutte le emittenti che da anni sono già iscritte all'Auditel; ciò contrasterebbe con la Deliberazione della Corte dei Conti dello scorso dicembre, che ha ampiamente stigmatizzato le "erogazioni a pioggia".

32)

TESTO MINISTERO

E' riconosciuta una maggiorazione del 15% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione Europea.

MODIFICHE PROPOSTE

E' riconosciuta una maggiorazione di almeno il 20% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione Europea.

MOTIVAZIONI

E' ovvio che l'Unione Europea abbia previsto l'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione; infatti il PIL pro capite nelle regioni del Sud è circa la metà del PIL pro capite delle regioni del Nord (esattamente il 55,3%. PIL pro capite Sud euro 16.761; PIL pro capite Nord euro 30.278. Dati Istat pubblicati nell'aprile 2016).

Le emittenti operanti nelle regioni del Sud, quindi, affrontano pari costi delle emittenti del Nord (i contratti collettivi per il personale sono gli stessi in tutta Italia, così come i costi di energia elettrica, di apparecchiature, di programmi televisivi), ma i loro ricavi pubblicitari – direttamente proporzionali al PIL pro capite – sono circa la metà di quelli delle emittenti operanti al Nord.

Risulta, pertanto, indispensabile una maggiorazione per le emittenti del Sud, ma risulta insufficiente la maggiorazione prevista dal MISE per assicurare alle emittenti che operano al Sud pari competitività rispetto a quelle che operano al Nord; dal momento che i contributi vengono parametrati su Ascolti, che si realizzano con i programmi che hanno gli stessi costi al Nord e al Sud, e Dipendenti, che ugualmente hanno gli stessi costi al Nord e al Sud, se non vi fosse una maggiorazione di almeno il 20% per le emittenti operanti al Sud, queste avrebbero minore competitività rispetto alle emittenti operanti al Nord.

Si chiede, pertanto, che la maggiorazione in favore delle emittenti del Sud, che servono 1/3 della popolazione nazionale, sia di almeno il 20%.

Diversamente, resterebbe un enorme divario tra risorse disponibili (contributi + ricavi pubblicitari) per le emittenti del Nord e le emittenti del Sud, e si contravverrebbe agli obiettivi dell'Unione Europea.



RADIOFONIA

OSSERVAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO CONTRIBUTI

a) Soggetti beneficiari delle risorse disponibili e loro ripartizione:

13) Si concorda con la proposta ministeriale.

14) Al capoverso III) il riferimento normativo, per i titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, non può essere l'art. 3, comma 12 allegato A della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, ma i commi da 1 a 11 dello stesso art. 3.

15) Il 2% delle risorse disponibili per i contributi destinati alle emittenti radiofoniche, è una percentuale che appare congrua per i soggetti aventi carattere comunitario, di cui all'art. 2, comma 1 Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

16) Si concorda con la proposta ministeriale.

17) Si concorda con la proposta ministeriale.

b) Requisiti di ammissione per le emittenti radiofoniche

19) Non si può concordare con la proposta ministeriale, poiché bisogna stabilire il personale minimo occorrente per far funzionare una radio di dimensioni locali che fa servizio provinciale, sub provinciale e in aree metropolitane, così come previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Di fatto la legge 66/2001 ha disposto che il personale minimo per le radio locali è di due dipendenti, per cui non si comprende l'ammissibilità della proposta ministeriale che, in contrasto con tale norma primaria, fissa un numero minimo di dipendenti in base alla numerosità della popolazione, suddivisa per scaglioni, su diverse regioni. Ma ancor più evidente è la lesione del principio di eguaglianza fra tutte le emittenti, poiché ad es. una radio che fa servizio nel bacino provinciale di Latina (territorio regionale avente più di 5 milioni di abitanti) deve avere un numero di personale molto superiore per es. ad una radio di Ancona, che fa servizio su uno scaglione di territorio molto inferiore. Risulta, quindi, anche non condivisibile il calcolo del giornalisti commisurato all'x% del totale dei dipendenti.



Per cui si propone quanto segue:

Requisiti minimi per la presentazione della domanda

- Numero minimo di dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato (legge 66/2001), in base ai contratti nazionali di categoria vigenti, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS, esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato.
- Oltre il direttore della testata, un giornalista professionista o pubblicista, come risultanti dai rispettivi contratti nazionali di categoria e come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI.

20) Si concorda con la proposta ministeriale

c) Procedura per l'erogazione dei contributi

Per i capoversi dal 21 al 28 si concorda con le proposte ministeriali

d) Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi

29) Per le lettere a) e b) sono state proposte modifiche di cui al capoverso 19)

Per la lettera d), si deve tenere conto che si è costituita la società TER Srl per la rilevazione degli indici di ascolto che riunisce tutta l'emittenza privata e pubblica, per cui è possibile tenere conto degli ascolti rilevati da Eurisko-Monitor per l'anno 2017. Il criterio principale per la valutazione delle domande dovrebbe far riferimento alle Audience, poiché appare il modo migliore e più attendibile per tale valutazione. In considerazione che la TER srl andrà a regime non prima del 2018 (con i dati riferiti al 2017), si concorda di prendere in considerazione, in regime transitorio, per gli anni 2015 e 2016 il totale dei ricavi maturati sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo.

Per la lettera e) si concorda con la proposta ministeriale

30) Per la lettera i) qualora in via transitoria sia necessario sostituire il criterio delle Audience con quello dei fatturati, si propone quanto segue:

- fatturato minimo di euro 150.000 (è il minimo richiesto per sostenere i costi per i dipendenti e due giornalisti),
- assegnazione di uno specifico punteggio di 10 punti in più per ogni fatturato pari a 50.000 euro, senza tetto massimo.

Associazione Radio FRT

aderente a



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

- assegnazione di 10 punti in più per ogni dipendente e giornalista rispetto al numero minimo, di cui al capoverso 19), necessario per la presentazione della domanda.

Per la lettera iii) si concorda con la proposta ministeriale

32) Si concorda con la proposta ministeriale

33) Si concorda con la proposta ministeriale

Associazione TV Locali

aderente a



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Documento di consultazione
dell'ASSOCIAZIONE TV LOCALI aderente a



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

condiviso con:



FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni



"LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI
CRITERI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN
FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE
LOCALI" del Ministero dello Sviluppo Economico 9 maggio 2016

Roma

1 giugno 2016



Il presente documento riporta i punti oggetto di osservazioni come proposti nelle linee guida pubblicate dal MISE, le proposte di modifica dell'Associazione TV Locali aderente a Confindustria Radio Televisioni e le relative motivazioni.

Se ne illustrano qui di seguito i contenuti.

a) *Soggetti beneficiari delle risorse disponibili e loro ripartizione*

Testo Mise

13. Il Ministero provvede annualmente al riparto del Fondo tra i fornitori locali di contenuti televisivi e radiofonici, secondo quote percentuali, rispettivamente, dell'85% e del 15%

Si concorda con la proposta ministeriale.

Testo Mise

14. Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:

i) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per uno o più marchi/palinessti diffusi con numerazione automatica (LCN);

Non si concorda.



Proposta di modifica

14. Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:

1) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per ogni singolo marchio /palinsesto diffuso con numerazione automatica (LCN).

Motivazioni

L'inserimento richiesto delle parole "per ogni singolo marchio/palinsesto" chiarisce meglio che il soggetto istante dovrà presentare una specifica domanda per ogni marchio/palinsesto autorizzato per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM N. 353/11/CONS. Di conseguenza anche i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti autonomamente da ogni singolo marchio/palinsesto per il quale si inoltra domanda di partecipazione al bando.

Testo Mise

15. Una quota percentuale (da fissare anche in base alle valutazioni che saranno formulate dai soggetti maggiormente rappresentativi) delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.



Proposta

15. Una quota percentuale fino al 2% delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Motivazioni

Nelle premesse alle linee guida si fa riferimento alla necessità di premiare i FSMA che investono nell'attività editoriale di maggiore qualità. Lo stanziamento del 2% in favore delle emittenti comunitarie appare congruo rispetto all'obiettivo di garantire un adeguato sostegno alle iniziative editoriali di carattere sociale. Ciò non preclude la possibilità che le emittenti comunitarie maggiormente strutturate e che soddisfino i criteri di accesso possano concorrere alla graduatoria nazionale per l'attribuzione della restante quota di finanziamento.

Testo Mise

16. Inoltre, una quota fino al massimo dell'1% del totale è accantonata per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.

Si concorda con la proposta ministeriale.



Testo Mise

17. Si ritiene infine opportuno prevedere un meccanismo di recupero delle risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui sopra per essere riammesse nella disponibilità del Fondo.

Si concordo con la proposta ministeriale.

b) Requisiti di ammissione

Testo Mise

18. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive:

l) che abbiano un numero minimo di dipendenti – compresi i giornalisti - a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti staglioni:

(...)

Non si concorda.



Proposta di modifica

18. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive:

1) che abbiano all'atto di presentazione della domanda e in tutto l'anno di competenza del contributo, una media annua di un numero minimo di dipendenti a tempo indeterminato - compresi i giornalisti - per ogni marchio/programma, per il quale si intenda presentare domanda, diffuso con numerazione automatica LCN definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione sulla base dei seguenti valori minimi che saranno utilizzati in sede di prima applicazione:

Motivazioni

Si chiede di inserire nel regolamento una norma che stabilisca che il requisito relativo al numero dei dipendenti debba essere posseduto all'atto della presentazione della domanda e come media per tutto l'anno di competenza del contributo. Tutto ciò per evitare casi di aumenti di assunzioni di dipendenti collocati nelle emittenti in concomitanza con la presentazione della domanda e successivamente eliminati, come già avvenuto in alcuni casi con precedente regolamento L. 448. Inoltre risulta indispensabile chiarire che il numero minimo dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere posseduto per ogni marchio/programma per il quale si intende presentare domanda e per ogni regione oggetto della domanda.



Testo Mise

18. (...)

- a) su un territorio avente più di 5 milioni
- e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
- f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
- g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti

(...)

Non si concorda.

Proposta di modifica

18. (...)

- a) per ogni territorio regionale avente più di 5 milioni di abitanti – 14 dipendenti;
- b) per ogni territorio regionale avente più di 1,5 milioni e fino a 5 milioni di abitanti – 12 dipendenti;
- c) per ogni territorio regionale avente fino a 1,5 milioni di abitanti – 10 dipendenti.

Sono compresi nel calcolo del numero dei dipendenti, i lavoratori part time a tempo indeterminato con orario di lavoro di almeno il 50% in ragione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale ed i lavoratori in cassa integrazione e con contratti di solidarietà tenendo conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda.



Motivazioni

Premesso che non si condivide il criterio di variazione del numero di dipendenti per popolosità di regione, la riformulazione degli scaglioni e l'individuazione di un numero minimo di dipendenti applicati all'attività del singolo FSMA per il singolo bacino regionale è finalizzata, da un lato a garantire minori differenze fra regioni, dall'altro a definire comunque una soglia minima (10 dipendenti) che, in tal modo, definisca una emittente televisiva locale con dignità d'impresa e capacità di produrre contenuti con riguardo ad un determinato bacino informativo.

Ad avviso della scrivente, il Regolamento dovrebbe indicare, quale quota di sbarramento un numero minimo di dipendenti necessari per fare televisione. La grandezza del numero minimo non dovrebbe in realtà essere relazionata con la popolazione delle diverse aree di diffusione né tantomeno subire diminuzioni con la semplice riduzione del bacino. Infatti si tratta di un numero minimo e non di un numero massimo.


Coerentemente con quanto previsto e dichiarato nei bandi per FSMA, è stata inserita nel testo l'ulteriore specifica relativa al calcolo del numero dei dipendenti relativa ai lavoratori part time a tempo indeterminato ed ai lavoratori in cassa integrazione e con contratti di solidarietà tenendo conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda.

NOTA. Di seguito il grafico riporta l'applicazione degli scaglioni proposti dall'Associazione TV Locali aderente a CRTV alle ultime graduatorie regionali delle emittenti televisive (DM 292/2004 ex L. 448/98, art. 45 e successive modifiche e integrazioni), relative al 2014. Si segnala che il numero dei dipendenti, secondo le graduatorie stilate ad oggi, non include i lavoratori in cassa integrazione e con contratti di solidarietà.



Applicazione scaglioni Associazione TV Locali CRTV

1. N. emittenti TV locali



Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisione - CRTV per Associazione TV Locali su graduatorie regionali delle emittenti televisive ex DM 292/2004. 2014

Nota sul requisito dei dipendenti in rapporto agli scaglioni di popolazione.

Per la scrivente, il requisito relativo, in ordine crescente, al primo scaglione (almeno 10 dipendenti) si riferisce ai bacini regionali di Valle d'Aosta, Abruzzo, Molise, Basilicata, Umbria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Il requisito del secondo scaglione (12 dipendenti) vale per i bacini regionali di Marche, Liguria, Sardegna, Calabria, Toscana, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto. Il requisito del terzo scaglione (14 dipendenti) vale per i bacini regionali di Sicilia, Campania, Lazio e Lombardia.



Testo Mise

18. (...) Il numero minimo dei giornalisti è l'x% del totale dei dipendenti.

Non si concorda.

Proposta di modifica

18. (...) Il numero minimo dei giornalisti dipendenti a tempo pieno è indeterminato è A dei quali almeno 3 professionisti per ogni marchio/programma e per ogni regione per i quali si intende presentare domanda.

Motivazioni

Ad avviso dello scrivente, il numero minimo dei giornalisti non può essere indicato con una percentuale sul numero totale dei dipendenti. A titolo di esempio, si descrive il caso relativo ad un FSMA che, per poter partecipare al futuro Fondo che disciplinerà l'erogazione dei contributi debba avere almeno dieci dipendenti assunti e che il numero minimo di giornalisti assunti sia di 4/5. In tal caso ne ricoveremmo una percentuale del 40%, 50% sul totale dei dipendenti. Applicando tale percentuale ad un FSMA con 50 dipendenti risulterebbe che dovrebbe avere un minimo di 25 giornalisti! La modifica è finalizzata alla previsione nel Regolamento di una soglia di sbarramento minimo per poter presentare la domanda. Nella successiva fase di formulazione della graduatoria un FSMA che ha alle proprie dipendenze un maggior numero di giornalisti conseguirà un punteggio più alto e, conseguentemente, percepirà un maggior contributo. La norma ministeriale, così come formulata, rischia invece di penalizzare, anziché semmai premiare, i soggetti con il maggior numero di dipendenti.



Testo Mise

18.(...)

ii) che non abbiano, nei propri palinsesti (secondo quanto depositato al Ministero in sede di autorizzazione e in successive variazioni), più del 10% di programmi di televendite, di giochi e di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7 e le 23.

Non si concorda.

Proposta di modifica

ii) che non abbiano trasmesso, nell'ambito del marchio/palinsesto per il quale viene presentata domanda, nell'anno precedente a quello a cui è riferito il contributo, televendite dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e per più di 8 ore giornaliere dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Motivazioni

Si propone la riformulazione del punto ii) del testo ministeriale in quanto l'inserimento nel Regolamento di tale norma è in contrasto con quanto definito dal regolamento AGCOM 26/10/2001 (Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche). Infatti il testo proposto dal Ministero consentirebbe al FSMA che presentano domanda, la diffusione di 96 minuti giornalieri di programmi di giochi e cartomanzia da sempre proibiti in tali fasce orarie, concedendo tale facoltà ad emittenti che percependo i contributi dovrebbero svolgere un ruolo di pubblica utilità. Non si ritiene utile, tanto più in una fase in cui il regolamento dovrebbe rappresentare una svolta verso una riforma di sistema di tipo premiale nei confronti delle vere aziende, consentire il ritorno di programmazioni unanimente



contestate e che sono giustamente proibite dall'attuale normativa. Tali generi di programmi vanno ovviamente distinti dai programmi di televendite generiche, regolarmente autorizzati, oggi presenti nella maggior parte dei palinsesti di emittenti locali e nazionali.

Parlamenti si propongono l'inserimento dei seguenti punti fra i requisiti di ammissione:

18. li) che aderiscono al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendite di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari - approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002- e al "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.

Motivazioni

Il richiamo ai suddetti Codici di autoregolamentazione - contenenti obblighi di non trasmissione - sottoscritti spontaneamente dalle emittenti locali in quanto riferiti a trasmissioni potenzialmente nocive per l'utenza minorile in determinate fasce orarie, si collega alla riformulazione del precedente punto 18. li) ed è inserito per assicurare il coordinamento formale con la normativa vigente.

18. iv) che siano titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi nella regione in cui presentano domanda. Queste possono presentare una domanda per ogni regione per la quale sono in possesso del titolo autorizzativo e della



relativa numerazione LCN, solo nel caso in cui per ogni singola regione per la quale presentano domanda siano in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, sulla base della ripartizione del proprio personale dipendente. Esse saranno classificate nell'unica graduatoria nazionale con una posizione per ogni domanda presentata relativamente al singolo bacino regionale.

Motivazioni

A parere della scrivente Associazione TV Locali, un soggetto che serve più bacini regionali deve poter concorrere su più bacini qualora soddisfi i requisiti - per ogni bacino - distribuendo (senza sovrapposizioni) il personale sui vari bacini o libera scelta, coerentemente con quanto previsto e dichiarato nei bandi per FSMA.

18. v) che stiano sostenendo e abbiano sostenuto, nell'anno di competenza della domanda, un costo del personale dipendente di almeno:

Euro 450.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 a).

Euro 380.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 b).

Euro 320.000 per i fornitori di servizi media audiovisivi di cui al punto 18 c).

Tali requisiti sono riferiti al singolo marchio /palinsesto e per ogni singola regione per la quale si richiede l'ammissione alla procedura.



Motivazioni

La modifica è finalizzata ad introdurre fra i requisiti di ammissione quello relativo al costo del personale infatti è indispensabile che il personale assunto, sia essa di tipo giornalistico che tecnico sia inquadrato secondo il contratto di lavoro del settore e che i costi riportati nel bilancio siano coerenti (congrui) con quelli previsti dal contratto applicato

18. vi) che utilizzino numerazione LCN riservata alle TV Locali.

Motivazioni

L'inserimento di tale norma si propone di ribadire che il regolamento deve essere riservato esclusivamente ai soggetti che producono informazione sul territorio svolgendo un servizio di pubblica utilità e diffondono programmazione locale di qualità.

18. vii) che abbiano copertura in tecnica digitale terrestre di non oltre il 50% della popolazione italiana.

Motivazioni

L'inserimento di tale norma si propone di ribadire che le stesse sono finalizzate a sottolineare che i contributi possono essere percepiti esclusivamente dai soggetti che operano in ambito televisivo locale e non anche dalle emittenti televisive che operano, di fatto, in ambito nazionale.

18. viii) che forniscano nella domanda dati e informazioni che, pena l'esclusione dalla graduatoria, dovranno essere certificati da società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob.



Motivazioni

Si ritiene indispensabile avere la certezza dei dati e delle informazioni dichiarati nella domanda al fine di non rischiare di ripercorrere alcune problematiche verificatesi con il precedente regolamento.

18. ix) che possiedano, per il primo anno, un proprio sito Internet/portale con diffusione del marchio/palinessto in streaming e l'accesso ad un magazzino con ricerca dei servizi giornalistici e programmi del FSMA, accessibile anche in mobilità.

Motivazioni

Le emittenti televisive locali nel periodo della conversione alla tecnologia digitale hanno effettuato consistenti investimenti tecnologici. Le emittenti televisive a vocazione informativa, dall'avvento del digitale terrestre, diffondono i loro programmi anche attraverso la distribuzione su rete pubblica in modalità streaming mettendo a disposizione dell'utente un magazzino di decine di migliaia di servizi giornalistici o programmi informativi attraverso motori di ricerca dei propri portali. Tali servizi tecnologicamente avanzati sono disponibili anche in mobilità per mezzo di apposite applicazioni realizzate per i maggiori sistemi operativi. Tali elementi debbono essere valorizzati e pertanto se ne richiede l'inserimento tra i requisiti di ammissione.



c) Procedura per l'erogazione dei contributi

Testo Mise

22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Bando, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una domanda per ogni regione nella quale operano.

Non si concorda.

Proposta di modifica

22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/qualinsesto con il quale intendono partecipare alla procedura.

Motivazioni

La modifica è finalizzata a ribadire che non si possono percepire i contributi se non attraverso il possesso di determinati requisiti e che tali requisiti debbono essere posseduti da ogni marchio partecipante alla procedura e per ogni singolo regione per la quale si intende partecipare.



d) Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi

Testo Mise

29. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, il disciplinare allegato al bando stabilisce i punteggi da assegnare in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri e parametri (con esclusione delle emittenti comunitarie disciplinate separatamente):

Si concorda con la proposta ministeriale.

Testo Mise

29. a) numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato);

Non si concorda.



Proposta di modifica

29. a) numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, per il marchio/palinsesto e la regione oggetto di domanda distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell'impegno contrattuale. Per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà si dovrà tener conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part - time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato).

Testo Mise

29. b) numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente (iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI;

Non si concorda.



Pronostica di modifica

29. b) Numero medio di dipendenti giornalisti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI oppure per i pubblicisti che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come richiamate dalla legge 388/2000 hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS, effettivamente applicati all'attività di fornitori di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto e la regione oggetto di domanda distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale; in questo secondo caso precisando la percentuale dell'impegno contrattuale. Per quanto riguarda la valutazione dei giornalisti in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà si dovrà tener conto della sola percentuale calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate in azienda (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part - time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato).

Motivazioni

Si ritiene necessario che i contributi pubblici debbano scoraggiare ogni forma di precariato praticata attraverso l'utilizzo del contratto a termine, per tale motivo si richiede che vengano presi in considerazione solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre le modifiche apportate ai sopraindicati punti a) e b) relative ai dipendenti si propongono di definire meglio i parametri di valutazione sopraindicati, evitando, tra l'altro, da un lato sovrapposizioni del contributo con altre forme di sostegno (cassa integrazione e/o solidarietà).



Testo Mise

29. c) con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti, secondo le rilevazioni fornite da Auditel relativamente all'anno precedente al bando;

Non si concorda.

Proposta di modifica

29. c) Con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio (am) rilevati da Auditel, realizzati nell'anno precedente relativi al marchio/palinesito in ogni singola regione oggetto di domanda.

Motivazioni

Le motivazioni si propongono di introdurre il criterio dell'ascolto medio "AM" (per definizione "Ascolto Medio" = Numero medio di telespettatori in ogni minuto dell'intervallo di tempo considerato) che costituisce il criterio universalmente accettato dal mercato per la valutazione degli ascolti e, in quanto medio, è già un dato ponderato. Il numero dei contatti netti "CO" (per definizione "Contatti Netti" = Numero di telespettatori, differenti tra loro, presenti per almeno 1 minuto nell'intervallo di tempo considerato) è ovviamente anche in funzione del territorio coperto e registra anche il c.d. "zapping". Una ponderazione dell'ascolto con il numero di contatti premierebbe le emittenti operanti in bacini con maggior popolazione.

Gli "ascolti televisivi" rilevati sono universalmente espressi in "am" ascolti medi della fascia presa in considerazione, tale dato è quello utilizzato per definire l'ascolto della rete



o di un singolo programma e quindi del suo gradimento. Il numero di contatti non appare invece significativo in quanto esso è la somma dei singoli ascoltatori che sono "transitati" sul programma nell'arco di tempo considerato (c.d. zapping). Tale dato quindi non appare in alcun modo significativo in quanto non definisce il numero dei telespettatori che hanno guardato il programma nell'arco di tempo considerato, ma somma tutti coloro che ne sono "entrati ed usciti".

A riprova della validità di quanto si afferma sulla congruità del parametro dell'ascolto medio si citano fra le molte altre, a titolo esemplificativo, in Lombardia, i casi di Bergamo TV e Teletutto Brescia, in Veneto i casi di Telechiara e Telebelfuno e in Sicilia il caso di RTP Messina, tutte emittenti locali in ambito provinciale che riportano un dato di ascolto medio più alto rispetto a molte altre emittenti che operano a livello regionale.

In relazione alla stabilità del dato "am" occorre sottolineare che il periodo preso in esame - un anno - garantisce appieno l'attendibilità dello stesso.

Peraltro risulta di difficile comprensione il significato delle parole "indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti" e quale tipo di indice di ascolto o tanto più di gradimento possa rappresentare.

Testo Mise

29. e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili (da specificare tenendo conto delle proposte che saranno avanzate dai soggetti interessati) sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo ovvero il possesso di determinate caratteristiche tecnologiche secondo quanto stabilito nel bando annuale.



Proposta di modifica

Non si concorda e pertanto si propone l'eliminazione della lettera e) così come formulata dal Misa.

Motivazioni

La lettera e) è sostituita dalla norma proposta tra i requisiti di ammissione (vsopra punto 18 ix), che prevede per i soggetti richiedenti i contributi alcuni criteri oggettivi obbligatori

La nuova norma si propone quindi di favorire l'adozione di ulteriori criteri oggettivi, verificabili, non manipolabili al fine di evitare fattori di difficile controllo (volga per tutti il criterio del fatturato adottato nell'attuale regolamento relativo ai contributi ex. Legge 448/98). Si ritiene infatti che la dichiarazione resa da professionista iscritto o generico albo presente nel testo delle linee guida non offra sufficiente garanzia.



Testo Mise

30. Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell'ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali:

i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale del punteggio complessivo da stabilire nel bando annuale - in base ad un'analisi dell'evoluzione delle caratteristiche del settore - con una maggiorazione del 10% per i soggetti ammessi con un numero di dipendenti e giornalisti superiore ad un livello anch'esso da definire annualmente. Dal secondo anno di applicazione del Regolamento, è riconosciuta inoltre una maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell'anno precedente a quello di spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall'altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all'anno precedente;

Non si condivide.

Proposta di modifica

30. i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale pari al 50% della somma stanziata.



Motivazioni

Non si comprende il senso di tale maggiorazione del 10% assegnata ai FSMA che occupano un numero maggiore di dipendenti e giornalisti rispetto a quanto definito, e richiamano logiche che in qualche modo tendono a ripercorrere concetti ormai superati della Legge 448. Infatti chi ha alle proprie dipendenze il maggior numero di dipendenti tecnici e giornalisti avrà già un riconoscimento dato da un punteggio più alto. Ponendo il caso che ai giornalisti venga attribuito un punteggio di valore 60, chi ha 4 giornalisti realizzerà un punteggio di 240, chi ne ha 30 realizzerà un punteggio di 1.800. Quindi in relazione a tale criterio di valutazione percepirà una somma di 7 volte e mezzo superiore al primo.

Viene inoltre previsto che dal secondo anno di applicazione del Regolamento, venga riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell'anno precedente o quello di spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall'altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all'anno precedente. Si ritiene che tale ipotesi, distorsiva ed illogica, finirebbe per penalizzare (anziché premiare) coloro che per tutti questi anni hanno investito garantendo occupazione.

Testo Mise

30. ii) per i criteri indicati ai punti c) e d), fino al 40% del punteggio complessivo;

Non si condivide.

Proposta di modifica

30. ii) per i criteri indicati al punto c), 50% della somma stanziata.



Motivazione

Le modifiche intendono affermare che l'indice di ascolto è un elemento fondamentale per misurare il gradimento della televisione e la qualità dei programmi trasmessi. Tale elemento è infatti fortemente correlato al numero dei dipendenti occupati dall'azienda. Infatti anche una semplice lettura dei dati Auditel evidenzia che le emittenti che segnano i maggiori ascolti sono logicamente quelle con il maggior numero di dipendenti. Ciò costituisce inoltre ulteriore riprova della validità e oggettività dei dati di ascolto.

NOTA. Di seguito il grafico incrocia:

- i dati di ascolto relativi alle emittenti televisive locali elaborati da Auditel (Tavola 5 "Ascolto emittenti locali per regione"), pubblicati per un numero di 95 emittenti in totale per l'ultimo anno solare (2015); si tratta dell'Ascolto Medio regionale, sulle 24 ore, il cui valore assoluto è riportato in una classifica unica nazionale;
- e i dati del totale dipendenti risultanti dalle ultime graduatorie regionali pubblicate ex DM 292/2004, relative al 2014.


Dall'elaborazione risulta evidente come le emittenti che attualmente permettono la pubblicazione dei propri dati singolarmente (ossia non in forma aggregata) rappresentino quelle più strutturate per numero di lavoratori occupati: si va infatti dagli oltre 40 dipendenti in media occupati dalle TV locali con ascolto medio più alto (top 10) ai 17 di quelle in fondo alla classifica.



Numero medio di dipendenti delle emittenti TV locali pubblicate da Auditel

(dati Auditel, anno 2015)

TV locali pubblicate
da Auditel



Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV per Associazioni TV Locali su dati Auditel. "TV Locali Rapporto Annuale 2015 (TS Cumulato+ 4)", Tavola 5 e graduatorie regionali delle emittenti televisive ex DM 292/2004, 2014

Testo Mise

30. iii) per il criterio indicato al punto e), almeno il 10% del punteggio complessivo.

Non si condivide.

Proposta di modifica

Si richiede la soppressione dovuta alla proposta di eliminazione del punto 29 lettera e)



Testo Mise

31. In fase di prima applicazione l'indice di ascolto Auditel ha un peso del 10% del punteggio complessivo e, di conseguenza, gli altri limiti di punteggio sono proporzionalmente incrementati.

Non si divide.

Proposta di modifica

Si richiede la soppressione.

Motivazioni

Non si comprende neppure perché gli indici di ascolto siano di fatto presi in considerazione a livello di punteggio significativo solo dal secondo anno. Parrebbe che tale escamotage sia immaginato (a danno di coloro che fanno rilevare e pubblicare i propri ascolti da decine di anni, accettando quindi la competizione sul mercato) per consentire a coloro che si sono sempre rifiutati di pubblicare i propri ascolti di rimediare in extremis. Giova ricordare che a suo tempo già l'art. 32 del TUSMAR decreto legislativo 177/05 aveva introdotto (con riferimento all'ordinamento automatico dei canali LCN) il concetto del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti e, in aggiunta, la legge 190/2014 (Legge di Stabilità) ha considerato gli ascolti tra gli elementi fondamentali per la determinazione delle graduatorie che individuano i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori di rete operanti su frequenze coordinate. Ci si chiede peraltro come possa una televisione che fornisce un servizio di pubblica utilità sul territorio, vivere e verificare la bontà dei propri programmi in assenza di dati di ascolto: è come se un editore di carta stampata o di un sito internet si rifiutasse di conoscere il numero dei suoi lettori/utenti. La norma proposta dal Ministero anche in questo caso penalizzerebbe chi ha investito negli



anni ed ha trasmesso programmi di pubblica utilità certificandone l'ascolto ed il gradimento, favorendo coloro che deciderebbero di fare vera televisione e di confrontarsi con la concorrenza poiché costretti dall'emanando regolamento per i contributi.

Testo Mise

32. E' riconosciuta una maggiorazione del 15% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea.

Non si condivide.

Proposta di Modifica

32. E' riconosciuta una maggiorazione del 5% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea.



Motivazioni

In linea di principio la scrivente associazione è contraria ad una maggiorazione di punteggio a favore dei soggetti operanti nelle regioni indicate. Non si può infatti considerare coerente con l'obiettivo convergenza nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea attribuire di fatto una maggiorazione di punteggi né al numero di dipendenti (che hanno il medesimo costo su tutto il territorio nazionale) né all'ascolto (non si può pensare che un ascoltatore del centro e del nord abbia un punteggio inferiore rispetto al medesimo ascoltatore del sud).

Si sottolinea inoltre che nelle aree di Puglia, Sardegna, Basilicata e Calabria il mercato è caratterizzato da una situazione di forte polarizzazione generata dalle emittenti televisive maggiori che, quindi, per ciò che concerne ascolti e fatturato non subiscono la stessa pressione concorrenziale che caratterizza il mercato del nord, ad esempio, in aree come la Lombardia ed il Veneto. Viene quindi il dubbio che si voglia riproporre quell'elemento distortivo già contenuto nel regolamento della legge 448, peraltro abbondantemente contestato dalla Corte dei Conti la quale nella Deliberazione del 28 dicembre 2015 n. 13/2015/G sottolinea che comunque in questo caso "manca un meccanismo che consenta di rilevare gli effetti dei contributi a livello occupazionale". Partendo dal presupposto, manifestamente errato, che "fare televisione locale" nelle aree meridionali sia più difficile, si inseriscono infatti elementi che penalizzano gli imprenditori che fanno editoria nelle restanti aree della nazione, soprattutto in virtù della decisione di ricorrere ad una graduatoria nazionale e non più regionale.

Tuttavia in considerazione della grave e oggettiva crisi diffusa su tutto il territorio nazionale del comparto dell'emittenza locale, si ritiene che una maggiorazione del 5% appaia più che congrua a contribuire agli obiettivi proposti dal Ministero nelle linee guida.



ULTERIORI PUNTI DI CUI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO

Si sottolinea come nelle Linee Guida per l'elaborazione del regolamento, siano assenti alcuni elementi sostanziali rimarcati dalla Corte dei Conti nella sua Deliberazione 28 Dicembre 2015, n. 13/12/2015, in particolare:

- "la disciplina... non prevede una finalizzazione dei contributi diversa dal mero sostegno economico alla gestione delle emittenti"
- "...la necessità, insita nelle regole che presiedono alla concessione dei contributi (art.12, L. n. 241/1990), che i benefici economici abbiano una specifica finalizzazione"
- "...la esposizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche..."

Si ritiene quindi che tale finalizzazione possa consistere in un prefissato obbligo di produzione informativa e parallelamente in una limitazione alla trasmissione di programmi di pubblicità redazionale.

Pertanto si chiede l'introduzione di una norma che obblighi i FSMA utilmente collocati in graduatoria, pena l'impossibilità di accesso ai contributi degli anni successivi, ad impegnarsi a:

- Produrre almeno 2 ore al giorno e almeno 12 ore settimanali di propri programmi informativi su avvenimenti politici, sportivi, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari che riguardano il territorio per il quale il FSMA ha presentato domanda.

Associazione TV Locali

aderente a



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

- Sottoporre il proprio bilancio a certificazione (dal primo anno dell'ammissione in graduatoria) da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob, completo di nota integrativa con rendicontazione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche.
- Investire almeno il 5% della somma percepita nello studio, sviluppo ed utilizzo di tecnologie innovative esponendo il dettaglio di tale investimento nella nota integrativa del bilancio della società.
- A non trasmettere, nell'ambito del marchio/programma per il quale si è percepito il contributo, televendite dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e per più di 8 ore giornaliere dalle 07.00 alle 19.00.

Inoltre si ritiene che il regolamento debba prevedere, come proposto al punto 18. viii), una norma che imponga, pena l'esclusione dalla graduatoria, che la domanda ed i dati/elementi in essa contenuti siano certificati da società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob.

Associazione TV Locali

aderente a



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Presidente

Maurizio Giunco



FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

Segretario Nazionale

F.to Paolo Gallo



Segretario Nazionale

F.to Pierpaolo Mischi

Confindustria Radio Televisioni - Piazza dei SS. Apostoli 66 - 00187 ROMA
Tel: +39 06 93962100 Fax: +39 06 4402723 - email: segreteria@confindustria.radiotv.it
www.confindustria.radiotv.it - CF 97126200580